

L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI FRONTE ALLA SFIDA DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE*

di Vincenzo Lamonaca**

(Dirigente Penitenziario, Direttore della Casa Reclusione di Mamone)

Sommario: 1. Premessa: i limiti di una Amministrazione penitenziaria analogica e la doverosa transizione verso un'Amministrazione penitenziaria 2.0. – 2. Intelligenza Artificiale, Amministrazione e strutture penitenziarie. – 3. I processi di lavoro dell'area sicurezza dal modello analogico a quello digitale, dai registri cartacei all'applicativo "INFOSICUREZZA": la *best practice* della Casa circondariale di Nuoro come paradigma di *bottom-up innovation* (dal "locale" al "web"). – 4. Ordine e sicurezza, offerta trattamentale e tutela della salute di detenuti e internati tra trasformazione digitale e Intelligenza Artificiale. – 4.1. Osservazione e vigilanza interna dell'utenza detenuta e internata. – 4.2. *L'empowerment* degli elementi del trattamento rieducativo attraverso digitalizzazione e AI. – 4.3. La tutela della salute delle persone ristrette e la sanità digitale in carcere: un ossimoro? – 5. Il "tesoro" delle banche dati dell'Amministrazione penitenziaria e le potenzialità offerte dall'interoperabilità e dall'AI. – 6. Il fascicolo personale (del detenuto e del personale): digitale è bello. – 7. "Dottore, sappia che c'è una circolare!", ovvero, "quer pasticciaccio brutto" della (mancata) circolazione del "sapere" nell'Amministrazione penitenziaria. – 8. Osservazioni conclusive: *smart prison* e *smart D.A.P.*, ovvero "i sogni son desideri".

1. La pandemia da COVID-19 ha prodotto effetti sistemici globali e ha amplificato le disuguaglianze già esistenti nella società civile, sottoponendo i diritti e le libertà fondamentali a uno *stress-test* senza precedenti con robuste misure limitative¹, che non hanno risparmiato detenuti e internati².

L'esperienza pandemica ha enfatizzato in modo evidente il «doppio binario» che caratterizza la fruizione dei diritti (o del loro residuo) «a seconda che si riferiscano a

* Le opinioni espresse nella presente pubblicazione non impegnano la P.A. di appartenenza.

** Dottore di ricerca in diritto del lavoro (XVII° ciclo) e in diritti umani, globalizzazione e libertà fondamentali (XXIV° ciclo) nell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.

¹ M. Bignami, *Le fonti del diritto tra legalità e legittimità nell'emergenza sanitaria*, in *QuestG* 2022, n. 2, 11 ss., spec. § 4.

² In argomento P. Buffa, *Carcere e covid-19. Diario di una pandemia*, Napoli 2022, e ancor prima V. Lamonaca, *L'emergenza carcere ai tempi del covid-19 tra tutela della salute pubblica, esigenze di sicurezza e bilanciamento dei diritti*, in *Temi di esecuzione penale*, numero straordinario, febbraio 2021.

soggetti liberi o a soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale»³, spingendo «l'Amministrazione penitenziaria, storicamente reticente e diffidente rispetto (...) alle tecnologie, alle reti, al traffico dati, ad aprirsi finalmente (...) alle videochiamate, quindi alla tecnologia»⁴.

A ben guardare, fino all'esplosione della pandemia, «il sistema penitenziario italiano è rimasto in gran parte impermeabile alla rivoluzione digitale, tanto da generare una sempre più ampia divaricazione temporale tra il carcere analogico e novecentesco da una parte, e la società digitale del XXI secolo dall'altra»⁵.

Rispetto alla prospettiva offerta da chi si sofferma sugli effetti pur importanti della caduta del «tabù digitale» in ambiente penitenziario⁶, si intende andare oltre.

L'obiettivo, quindi, è quello di esaminare l'impatto che la «grande sfida della trasformazione digitale»⁷ può produrre sull'Amministrazione penitenziaria nel suo complesso, superando la prospettiva squisitamente intramuraria (trattamento penitenziario, fruizione dei diritti da parte dell'utenza...), così da verificare vantaggi e svantaggi di una transizione verso una auspicabile «Amministrazione penitenziaria 2.0», nonostante la scarsa «maturità digitale» mostrata in passato⁸.

Il «cambio di paradigma» richiesto dal «cigno nero»⁹ della pandemia non riguarda la diade «analogico vs. digitale», ma il loro accostamento al corretto parametro di riferimento e cioè l'«Amministrazione penitenziaria» (non semplicemente il «carcere»). Una simile prospettiva è indispensabile se si considera la valenza quasi predittiva, in materia di epidemie, delle parole di Albert Camus, secondo cui «*The plague is arbitrary*;

³ A. Massaro, *Salute e sicurezza nei luoghi di detenzione: coordinate di un binomio complesso*, in *La tutela della salute nei luoghi di detenzione*, a cura di A. Massaro, Roma 2017, 23 ss., spec. 25

⁴ B. Mellano, *Intervento, Presentazione del libro di Pietro Buffa "Carcere e Covid-19. Diario di una pandemia" (Editoriale Scientifica)*, Torino, radioradicale.it 24.2.2023.

⁵ S. Anastasia, *L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione*, in *Antigone, Le tecnologie dell'informazione in carcere: realtà, potenzialità, ambivalenze* 2021, 2, 47 ss.

⁶ V. ancora S. Anastasia, *op. cit.*, spec. 51 ss.

⁷ Sul punto si rinvia al *resoconto stenografico dell'intervento del Ministro Zangrillo sulle Linee programmatiche del Ministero per la pubblica amministrazione, svolto il 6 dicembre 2022* innanzi alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, ivi affermandosi che «la prima grande sfida che la pubblica amministrazione deve affrontare si chiama trasformazione digitale: un processo che prevede profondi cambiamenti nell'organizzazione, nelle strutture, nelle procedure, nei prodotti, nei servizi».

⁸ «Mentre la trasformazione digitale è il viaggio stesso, la maturità digitale è una misura di dove si trova un'organizzazione nel suo viaggio e quanto è pronta a intraprendere questo processo con successo» (così S. Van De Steene, B.C. Reisdorf, V. Knight, *Achieving digital maturity in prisons: A Study on Digital Readiness*, in *Justice Trends*, 4.5.2023).

⁹ N.N. Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*, N.Y. 2007.

on cannot predict who will and will not contract it. (...) There is no way to avoid it»¹⁰, nonché i moniti di Bill Gates sui rischi di future pandemie¹¹ e Domenico Pulitanò, secondo il quale «è prudente prefigurarsi scenari non tranquillizzanti, e progettare modi di farvi fronte senza cedimenti della legalità liberaldemocratica»¹².

A sua volta, la trasformazione digitale non solo taglia trasversalmente tutti e 17 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030¹³, quale piano di azione globale per le persone, il Pianeta e la prosperità, ma costituisce una delle sei aree di intervento del Dispositivo per la ripresa e la resilienza europeo (c.d. *Recovery and Resilience Facility* – R.R.F.) e del connesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 30 aprile 2021 (c.d. P.N.R.R.).

La valenza strategica della trasformazione digitale, ribadita nella dichiarazione comune del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione Europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/01¹⁴, si rinviene in modo evidente proprio dalla consultazione di quest'ultimo documento e del P.N.R.R., ivi invitandosi le PP.AA. a sfruttare questa ghiotta occasione¹⁵.

Da un'analisi più approfondita dei documenti connessi al P.N.R.R.¹⁶, emerge, però, un certo “strabismo” dell'Esecutivo rispetto al “tema giustizia”, a ben guardare condiviso da buona parte della dottrina¹⁷, entrambi concentrati sulle ricadute della trasformazione digitale e dell'Intelligenza Artificiale sul diritto penale sostanziale e

¹⁰ A. Camus, *The Plague*, nella versione tradotta dall'originale francese in inglese da Stuart Gilber, N.Y. 1948, spec. 35.

¹¹ B. Gates B., *How to Prevent the Next Pandemic*, London 2022 e in particolare l'epilogo del volume, in cui il magnate statunitense si sofferma sulle ricadute del COVID-19 sul futuro digitale in generale.

¹² D. Pulitanò, *Lezioni dell'emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale*, in *Sistema Penale* 28.4.2020, spec. 13.

¹³ C. Dipierri, *Digitalizzazione e sostenibilità: i benefici per l'Agenda 2030 di un passaggio al digitale*, in *avis.it* 26.3.2020. Nello specifico, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il Pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (c.d. “goals”) in un grande programma d'azione per un totale di 169 obiettivi (c.d. “target”). L'avvio ufficiale degli Obiettivi ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei successivi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

¹⁴ Leggila in GUUE del 23.1.2023, spec. C 23/1.

¹⁵ V. in particolare il P.N.R.R., spec. 16 ss., secondo cui «La rivoluzione digitale rappresenta un'enorme occasione per aumentare la produttività, l'innovazione e l'occupazione, garantire un accesso più ampio all'istruzione e alla cultura e colmare i divari territoriali».

¹⁶ Si rinvia al *focus* e ai numerosi documenti reperibili al seguente *link* istituzionale: <https://temi.camera.it/leg18/temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.html>.

¹⁷ Cfr. L. D'Amico, *Colpa, precauzione e rischio. le tensioni penalistiche nella moderna era tecnologica*, in *www.la legislazione penale.eu* 21.10.2023; R. Blaiotta, *Giustizia, errore, intelligenza artificiale*, in *Sistema penale* 23.10.2023; C. Cupelli, *La sfida dell'intelligenza artificiale al diritto penale*, *ibidem* 21.10.2023.

processuale, ma non anche sull'esecuzione penale, a meno che le risorse da impiegare siano funzionali a migliorare la *performance* del sistema giudiziario e l'eventuale intervento su quello penitenziario non sia in grado di incidere direttamente o indirettamente sull'attività processuale, come nel caso del sistema multivideoconferenze per lo svolgimento dei processi che coinvolgano detenuti¹⁸.

Invero, il successivo Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al P.N.R.R. (c.d. P.N.C.)¹⁹ si preoccupa di finanziare interventi a favore dell'Amministrazione penitenziaria, ma si tratta dell'ennesimo "piano carceri"²⁰ e non del predetto "cambio di paradigma", su cui l'attuale vertice dell'Amministrazione penitenziaria pare abbia deciso di investire, sebbene attingendo a fondi ordinari di bilancio²¹.

Si tratta, comunque, di un inizio promettente, che va nella giusta direzione, ma che necessita di interventi significativi *lato sensu* a livello "hardware"²² e "software"²³.

In primo luogo, il passaggio dal carcere (*recte* Amministrazione penitenziaria) analogico a quello digitale non può prescindere dalla presa di coscienza della valenza trasversale dell'*asset* informatico/digitale nei servizi erogati all'utenza e alla struttura

¹⁸ V. *amplius* V. Lamonaca, *L'emergenza carcere ai tempi del covid-19 tra tutela della salute pubblica, esigenze di sicurezza e bilanciamento dei diritti*, cit., spec. 158 ss. Più recentemente, A. Falcone, *La videoconferenza nel procedimento penale italiano: riflessioni a margine della recente riforma Cartabia in materia di partecipazione a distanza*, in www.la legislazione penale.eu 6.9.2023.

¹⁹ Il P.N.C. è stato istituito dall'art. 1, d.l. 6.5.2021, n. 59.

²⁰ Il P.N.C. stanziava complessivamente 30,6 miliardi di euro per la realizzazione di 30 interventi: 24 finanziati in via esclusiva e dunque a carico del bilancio dello Stato e 6 cofinanziati con il P.N.R.R., per i quali il P.N.C. istituisce risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal P.N.R.R. Per la giustizia, il P.N.C. stanziava 132,90 milioni di euro, 84 dei quali sono destinati a finanziare il «sub-investimento 1», finalizzato a migliorare la qualità della vita carceraria, attraverso la costruzione di otto nuovi padiglioni modello in istituti già esistenti (Civitavecchia, Ferrara, Perugia, Reggio Calabria - Arghillà, Rovigo, Santa Maria Capua Vetere, Vigevano e Viterbo). Il soggetto attuatore di questi interventi è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite dei Provveditorati Interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio. Cfr. l'Atto di indirizzo per l'anno 2023 del Ministro della giustizia.

²¹ Così G. Russo, *Saluto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ai 57 consiglieri penitenziari, vincitori del primo concorso per dirigenti penitenziari – direttori di istituto penitenziario*, Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale, 5.7.2023, che si è soffermato su una *partnership* in corso tra il D.A.P. e la società *Accenture*, per consentire all'Amministrazione penitenziaria di migliorare il posizionamento strategico interno ed esterno dei propri *assets* materiali e immateriali, con un investimento iniziale di circa 8 milioni di euro.

²² Si pensi alle difficoltà che caratterizzano la Casa Reclusione di Mamone, estesa su un vasto territorio demaniale boschivo di circa 2.700 ettari tra i comuni di Onani, Bitti e Lodè, a circa 900 metri al di sopra del livello del mare, e caratterizzata da condizioni orografiche tali da imporre soluzioni tecniche diverse da quelle standard (fibra ottica) per consentire l'accesso al *web* e alla rete intranet del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quali il ricorso a internet-radio (si pensi ai servizi offerti da EOLO, sulla cui efficacia ed efficienza influiscono fattori meteorologici locali, in grado di disturbare pesantemente il segnale radio), ovvero il ricorso ai servizi di accesso a internet satellitare globale in banda larga e a bassa latenza (nel caso specifico, STARLINK o STEL).

²³ C. Ditto, *Overcoming the Challenges of Introducing Digital Services to Analog Prisons*, in *Justice Trends* 4.5.2023.

amministrativa e/o operativa in generale, risultando tuttora non adeguatamente valorizzato il “servizio informatico penitenziario” (c.d. S.I.P.), che meriterebbe di essere elevato a ufficio di *staff* del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a dispetto del suo attuale confinamento quale articolazione dell’Ufficio I – gestione dei beni mobili e strumentali all’interno della neo-costituita Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria²⁴.

In secondo luogo, si ritiene che anche la recente istituzione del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione²⁵, che ha inglobato D.G.S.I.A., veda le necessità del D.A.P. relegate in una posizione ancillare rispetto a quelle degli uffici giudiziari, non valorizzandosi la *mission* dell’Amministrazione penitenziaria.

A tal proposito, giova rammentare che D.G.S.I.A., ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, tra gli altri compiti, adempie anche a quelli di cui all’art. 17, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, in breve C.A.D.), mentre attingendosi al comma 1-*bis* di quest’ultima disposizione si consentirebbe all’Amministrazione penitenziaria il doveroso “*upgrade*”, visto che per lo svolgimento dei medesimi compiti affidati a D.G.S.I.A. è previsto che i Corpi di Polizia (e quindi anche la Polizia penitenziaria) hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

Il contributo della trasformazione digitale in termini di miglioramento dei servizi erogati a utenza e *stakeholders*, nonché dei processi di lavoro connessi, è potenzialmente illimitato.

Quanto ai primi, basti pensare a quanto avvenuto durante la pandemia per consentire il mantenimento dei contatti tra utenza e comunità esterna (colloqui, udienze, scuola...).

Con riferimento ai secondi, è sufficiente provare a immaginare le ricadute della cittadinanza digitale²⁶ sull’Amministrazione penitenziaria in generale (non soltanto in

²⁴ Questa nuova Direzione generale è stata istituita per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. d), d.m. 9.12.2022 che ha inserito l’art. 5-*bis* nel d.m. 2.3.2016, concernente «l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale».

²⁵ V. il d.P.C.M. 22.4.2022, n. 54 recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al d.P.C.M. 15.6.2015, n. 84 e al regolamento concernente l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia, nonché dell’Organismo indipendente di valutazione di cui al d.P.C.M. 19.6.2019, n. 100.

²⁶ Su cui v. E.N. Fragale, *La cittadinanza amministrativa al tempo della digitalizzazione*, in *Dir. amm.* 2022, 2, 471 ss., spec. 475 ss.

ordine ai rapporti tra essa e i soggetti ristretti), specie se dovesse essere finalmente attuato il principio “*once only*”²⁷, per cui il cittadino (detenuto o libero che sia) deve poter fornire una sola volta le proprie informazioni alla pubblica amministrazione, grazie all’interoperabilità delle sue banche dati.

Nel caso del soggetto ristretto si pone il problema, tutt’altro che semplice da risolvere, dell’esercizio personale dei diritti derivanti dall’Ordinamento Penitenziario (da ora O.P.), a loro volta immersi nella rivoluzione digitale (società esterna), ma operanti in un contesto analogico e asincrono (il carcere)²⁸, con il rischio di vedere l’Amministrazione penitenziaria (e non solo essa) travolta da reclami giurisdizionali ai sensi degli artt. 35-*bis* e 69, comma 6, lett. b), O.P., proprio a causa della sua organizzazione analogica²⁹.

Come si può notare, quindi, la sfida lanciata dalla trasformazione digitale all’Amministrazione penitenziaria è sconfinata, potendo realizzarsi su terreni noti³⁰ e ignoti.

In quest’ultimo senso, il ragionamento conduce verso argomenti affascinanti ed eticamente complessi, su cui è indispensabile l’avvio di una riflessione, prima che il fenomeno dell’Intelligenza Artificiale (da ora AI per brevità)³¹, applicata

²⁷ Cfr. M. Mucci, *Perché le PA ignorano il principio “once only”? Ecco il vero problema*, in *Agenda digitale* 5.4.2022.

²⁸ Si condivide la riflessione di C. Cosenza, *Vite asincrone*, in *Antigone*, *op. cit.*, 78 ss., spec. 84, secondo il quale «Le vite dei detenuti sono vite, per definizione, asincrone. C’è un tempo all’interno del carcere ed uno fuori».

²⁹ Dal punto di vista tecnico, sarebbe opportuno iniziare a sfruttare le potenzialità della Carta d’Identità Elettronica (c.d. C.I.E.), che consente all’utente di esercitare i propri diritti digitali attraverso un semplice computer dotato di lettore *smart card contactless* (c.d. modalità *desktop*), evitando in tal modo il ricorso allo smartphone (c.d. modalità *mobile*). La soluzione tecnica indicata permetterebbe al detenuto di partecipare alla vita democratica del Paese, eliminando l’interfaccia dell’Amministrazione penitenziaria nella gestione di alcuni servizi in suo favore, con intuibile riduzione di carichi di lavoro, criticità gestionali e rischi di lesione del G.D.P.R. Esemplicativamente, la C.I.E. (nel caso di specie sicuramente più funzionale dello SPID, di cui peraltro è in predicato il superamento) consentirebbe l’esercizio del diritto alla libera informazione e alla partecipazione alla vita democratica, si pensi alla possibilità di sottoscrivere petizione *on line* (come quelle promosse dall’associazione “Luca Coscioni”), di partecipare alle consultazioni digitali organizzate dall’UE, di accedere ai servizi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. o in generale erogati dalle P.A., di esercizio il diritto di voto, di avvalersi dei servizi P.E.C., di accedere al registro elettronico scolastico e universitario (per sé o per i figli), nonché al fascicolo sanitario elettronico (anche in questo caso per sé o per i figli, ai sensi del d.m. salute 7.9.2023) o ai servizi dell’Agenzia delle entrate, fino alla possibilità di firmare digitalmente il mandato alle liti o altri documenti.

³⁰ Standardizzazione, semplificazione e velocizzazione dei processi di lavoro, potenziamento delle capacità inclusive del sistema penitenziario, elevazione degli standard operativi dei servizi resi dagli operatori penitenziari e quindi della qualità della pubblica amministrazione di cui fanno parte.

³¹ Numerose sono le definizioni di AI (sia come sistema, sia come disciplina scientifica) reperibili nella dottrina specializzata, ma si preferisce quella fornita da High Level Expert Group (HLEG), *On Artificial Intelligence*, Brussels, European Commission, 2019, spec. 36, secondo cui «Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems designed by humans that, given a complex goal, act in the physical or digital dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the collected

all'Amministrazione penitenziaria e al carcere ci travolga o ci colga impreparati, come ha evidenziato un acuto osservatore del mondo penitenziario³², specie alla luce dell'impatto sistemico che l'AI produrrà in modo non dissimile da quello realizzato oltre un secolo fa dall'energia elettrica³³.

Rispetto a questi stimoli, l'attuale contesto penitenziario consente di sviluppare una riflessione su alcuni processi di lavoro che potrebbero essere ampiamente perfezionati grazie al contributo della trasformazione digitale e dell'AI, ponendo sempre sullo sfondo il rispetto dei diritti fondamentali dell'utenza ristretta e del personale *lato sensu* impegnato nell'attività a supporto dell'esecuzione penale intramuraria.

2. L'AI, come anticipato, evoca nell'immaginario collettivo non poche scene iconiche della filmografia moderna³⁴, tutte accomunate da sviluppi ed epiloghi che costringono lo spettatore a interrogarsi sulle conseguenze del rapporto uomo – macchina e sui

structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they can also adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by their previous actions. As a scientific discipline, AI includes several approaches and techniques, such as machine learning (of which deep learning and reinforcement learning are specific examples), machine reasoning (which includes planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, search, and optimization), and robotics (which includes control, perception, sensors and actuators, as well as the integration of all other techniques into cyber-physical systems)». In dottrina v. S. Quintarelli, *Intelligenza Artificiale, cos'è davvero, come funziona, che effetti avrà*, Torino 2020, spec. 17, secondo il quale essa consiste in «Un sistema esperto simula il processo decisionale di un essere umano in uno specifico contesto al fine di automatizzare il modello utilizzato dall'esperto umano e risolvere le problematiche di quel determinato scenario».

³² V. D. Aliprandi, *L'IA nelle carceri è già realtà: servono norme per la tutela dei diritti*, in *Il Dubbio* 23.6.2023, secondo il quale «Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale (IA) è diventata sempre più pervasiva, con un aumento delle applicazioni in settori come la salute, l'agricoltura, l'energia e l'ambiente. L'IA può fare una grande differenza nella nostra vita, sia in positivo che in negativo. Nel corso di giugno 2023, il Parlamento europeo ha stabilito la propria posizione normativa, presentando il primo insieme di regole al mondo sull'intelligenza artificiale. Ma già nel 2021, a livello europeo, è emerso un dibattito sull'impiego dell'IA all'interno delle carceri e nei sistemi di libertà vigilata».

³³ Cfr. Ng A., *Artificial Intelligence is the New Electricity*, Stanford 25.6.2017 (<https://www.youtube.com/watch?v=21EiKfOYZXc>), secondo cui «Just as electricity transformed almost everything 100 years ago, today I actually have a hard time thinking of an industry that I don't think AI will transform in the next several years».

³⁴ Volendo citare i film che, a parere dello scrivente, hanno condensato al meglio dubbi e inquietudini in materia di AI, in rigoroso ordine cronologico si ricordano: 2001: Odissea nello Spazio (di Stanley Kubrik del 1968); *Blade Runner* (di Ridley Scott del 1982); *Terminator* (di James Cameron del 1984); *Matrix* (delle sorelle Wachowsky del 1999); *AI* (di Steven Spielberg del 2001), ma soprattutto *Minority Report* (ancora di Steven Spielberg, del 2002). Piace ricordare che due di questi *must* cinematografici (rispettivamente *Blade Runner* e *Minority Report*) sono riconducibili alla penna visionaria di Philip K. Dick (*Do Androids Dream of Electric Sheep?* pubblicato nel 1968, da cui è stato tratto *Blade Runner* e l'omonimo *Minority Report* del 1956).

relativi risvolti etici (su tutti si pensi alla c.d. giustizia predittiva)³⁵. Invero, rispetto al catastrofismo cinematografico, le argomentazioni della Commissione Europea sull'AI restituiscono maggiore serenità³⁶, ferma restando la comprensibile “guardia alta” mantenuta, specie in relazione alla necessità di evitare lesioni irragionevoli dei diritti fondamentali, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del G.D.P.R.³⁷.

L'attenzione dell'UE rispetto al tema AI è elevatissima, come si evince dai contenuti della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'AI del 21 aprile 2021, ivi offrendosi numerosissimi spunti di riflessione, nonché concreti margini di utilizzabilità dell'AI a supporto della *mission* dell'Amministrazione penitenziaria, anche se le relative applicazioni dovessero essere riconducibili ai c.d. sistemi di AI ad alto rischio, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 della proposta, in combinato disposto con il relativo all. III³⁸.

La delicatezza della tematica oggetto della proposta di Regolamento eurounitario in materia di AI ha suggerito un approccio cauto da parte della presidenza del Consiglio e dei negoziatori del Parlamento europeo. Infatti, il 6.12.2022 il Consiglio ha raggiunto un accordo sul fascicolo di riferimento per un orientamento generale (c.d. mandato negoziale) e ha avviato colloqui interistituzionali con il Parlamento europeo (c.d. "triloghi") a metà giugno 2023, giungendo ad un accordo provvisorio in data 9.12.2023. Allo stato attuale e in attesa della prosecuzione dei lavori a livello tecnico per definire i dettagli del nuovo Regolamento, il testo di riferimento resta quello della proposta di Regolamento del 21.4.2012, dalla cui analisi non si evincono riferimenti espressi

³⁵ V. G. Uberty, *Intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, in *Sistema penale* 16.10.2023; E. Pietrocchio, *Predictive policing: criticità e prospettive dei sistemi di identificazione dei potenziali criminali*, *ibidem* 28.9.2023.

³⁶ Cfr. Commissione Europea, *Libro bianco sull'intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, Bruxelles, 19 febbraio 2020 COM(2020) 65 final, secondo cui l'AI «cambierà le nostre vite migliorando l'assistenza sanitaria (ad esempio rendendo le diagnosi più precise e consentendo una migliore prevenzione delle malattie), aumentando l'efficienza dell'agricoltura, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, migliorando l'efficienza dei sistemi di produzione mediante la manutenzione predittiva, aumentando la sicurezza dei cittadini europei e in molti altri modi che possiamo solo iniziare a immaginare. Al tempo stesso, l'intelligenza artificiale (IA) comporta una serie di rischi potenziali, quali meccanismi decisionali opachi, discriminazioni basate sul genere o di altro tipo, intrusioni nelle nostre vite private o utilizzi per scopi criminali».

³⁷ Sul rapporto tra G.D.P.R. e AI v. Aa.Vv., *Opportunities of Artificial Intelligence*, Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES), commissioned by European Parliament, giugno 2020.

³⁸ In particolare, v. il punto 6) dell'Allegato III alla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'AI, relativo alle c.d. attività di contrasto, che qualifica ad alto rischio «i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per effettuare valutazioni individuali dei rischi delle persone fisiche al fine di determinare il rischio di reato o recidiva in relazione a una persona fisica o il rischio per vittime potenziali di reati».

all'ambito specifico dell'esecuzione penale intramuraria, ma la questione prima o poi si porrà anche con riferimento ad essa e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale alle dipendenze della stessa amministrazione penitenziaria, come ha già evidenziato chi si occupa quotidianamente della questione carceraria³⁹.

Decisamente all'avanguardia è invece il Consiglio d'Europa e in particolare il Consiglio per la Cooperazione Penologica (da ora PC-CP), che si ha predisposto nel settembre 2021 la «Guida etica, strategica e operativa sull'uso dell'intelligenza artificiale nei servizi penitenziari e di libertà vigilata e le società private che agiscono per loro conto»⁴⁰, dimostrando in modo significativo che il rapporto tra AI e detenzione è più che un argomento di speculazione teorica, non essendo tanto lontana la creazione di una *strong AI* (o AI generale), visti i recenti risultati di *DeepMind*⁴¹.

Decisamente più attuale, invece, è una riflessione sulle concrete e immediate ricadute di una *narrow AI* (o AI ristretta) con annessi algoritmi, intesi come «suite finita di regole/comandi formali, solitamente sotto forma di logica matematica, che consente di ottenere un risultato da elementi di input»⁴².

Ad ogni modo, che si ipotizzi un contributo del c.d. *machine learning*, rispetto al più complesso e problematico *deep learning*⁴³, è indubbio che l'impiego dell'AI in ambiente penitenziario, al pari di qualsiasi altro settore, non possa prescindere da una base normativa di riferimento (e la proposta UE è un'ottima base di partenza), da un forte *background* etico e da un idoneo sistema di *cybersecurity*⁴⁴, fermo restando il

³⁹ D. Aliprandi, *op. cit.*

⁴⁰ M. Nellis (for the PC-CP), *Ethical, Strategic and Operational Guidance on the Use of Artificial Intelligence in Prison and Probation Services and the Private Companies acting on their Behalf*, Strasbourg, 10.9.2021.

⁴¹ *DeepMind* è un'azienda inglese di AI fondata nel 2010 e successivamente (2014) acquisita da Google. Il relativo progetto nel corso degli anni ha dato risultati strabilianti, si pensi alla vittoria di *DeepMind (AlphaGo)* contro uno dei più forti giocatori al mondo (il sud coreano Lee Sedol) del gioco cinese Go su Goban standard (marzo 2016) o ai risultati nel campo della ricerca scientifica proteica (2022). Per comprendere le potenzialità di *DeepMind v. W. Knight, Google DeepMind's CEO Says Its Next Algorithm Will Eclipse ChatGPT*, in *wired.com* 26.6.2023.

⁴² Così Commissioner for Human Rights, *Unboxing Artificial Intelligence - 10 Steps to Protect Human Rights*, Strasbourg, Council of Europe, 2019, spec. 24.

⁴³ Mentre il *machine learning* utilizza algoritmi per analizzare i dati, per apprendere da tali dati e prendere decisioni informate sulla base di ciò che ha appreso, ma necessita comunque della guida di un essere umano, il *deep learning* struttura gli algoritmi a strati per creare una "rete neurale artificiale" in grado di apprendere e prendere decisioni intelligenti da sola senza interazione umana.

⁴⁴ Cfr. N. Bala, L. Trautman, *Will artificial intelligence help improve prisons?*, in *Pacific standard* 3.5., 2019, i quali si chiedono, giustamente, «And how long before an enterprising hacker steals it?».

condivisibile approccio umano-centrico rivendicato dal PC-CP⁴⁵, consustanziale al nostro O.P. e ancor prima all'assetto valoriale costituzionale.

Per intenderci, l'osservazione scientifica della personalità e la sorveglianza del ristretto non potranno che essere affidate al personale penitenziario, al massimo ipotizzando che gli operatori "liberati" da alcune incombenze, affidate all'automazione robotica (si pensi alla sorveglianza sui muri di cinta, al possibile plurimo utilizzo dei droni o alla videosorveglianza con riconoscimento facciale⁴⁶) o all'AI ristretta (elaborazione algoritmica delle aggregazioni sociali intramurarie...), siano maggiormente coinvolti e supportati nel mantenimento della sicurezza interna (utilizzo dell'AI a supporto delle ubicazioni interne, delle assegnazioni, dei trasferimenti o della prevenzione del rischio suicidario)⁴⁷, e nella partecipazione alla

⁴⁵ M. Nellis (for the PC-CP), *op. cit.*, spec. 9.

⁴⁶ Il ricorso al riconoscimento facciale nelle operazioni di polizia è impiegato da tempo anche in Italia. Non si tratta del *software* Rekognition di Amazon, il cui uso in queste attività è stato peraltro vietato dal 2021 dalla società di Jeff Bezos, ma di uno specifico prodotto denominato S.A.R.I. (Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini), operante in versione sia "enterprise", sia "real time". Nel primo caso, sono sfruttate le potenzialità del sistema AFIS, effettuando una ricerca di soggetti già mappati con relativo *matching*; nel secondo caso, il sistema analizza in tempo reale i volti dei soggetti ripresi da telecamere installate in un'area geografica circoscritta e delineata, per poi confrontarli con i dati presenti in una banca dati ristretta e predefinita denominata "watch-list" (della grandezza dell'ordine di migliaia di immagini), con generazione di un *alert* per gli operatori in caso di *matching*. Sul solo S.A.R.I. *real time* pende il parere negativo del Garante della *privacy* del 25 settembre 2021, n. 121, mentre è tuttora in uso la versione "enterprise". Il ricorso al riconoscimento facciale, consentito nei termini anzidetti alla Polizia di Stato è stato, invece, espressamente vietato dall'art. 9, commi 9-11, d.l. 8.10.2021, n. 139, conv. in legge 3.12.2021, n. 205, fino al 31.12.2023, termine prorogato fino al 31.12.2025 dall'art. 8-ter, comma 1, d.l. 10.5.2023, n. 51, conv. in legge 3.7.2023, n. 87. Il comma 12 del citato art. 9, d.l. n. 139/2021, però, consente l'applicazione dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui d.lgs. 18.5.2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante, ex art. 24, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 51/2018. In argomento, sia sul S.A.R.I., sia sulle possibili applicazioni del riconoscimento facciale, v. E. Sacchetto, *Face to face: il complesso rapporto tra automated facial recognition technology e processo penale*, in www.la legislazione penale.eu 16.10.2020; S. Del Gatto, *Il riconoscimento facciale. A che punto siamo?*, in *Giorn. dir. amm.* 2022, 692 ss. Più in generale, invece, v. J. Della Torre, *Tecnologie di riconoscimento facciale e procedimento penale*, in *RIDPP* 2022, 1057 ss.

⁴⁷ Sul punto si rinvia alle riflessioni di J. Kleijssen, *Justice and Beyond: Council for Europe working on Setting Global Benchmarks on Artificial Intelligence. Interview*, in *Justice Trends* 25.6.2021, secondo il quale «artificial intelligence is already used by some prisons administrations to allocate cells to prisoners (...) it can broadly support – and for the good of all – processes in the context of resocialisation, rehabilitation and programming. In prison systems, AI can have many uses to save time, and it can also save lives. For instance, in prisons where there is a high risk of suicide, AI systems can be used to detect behaviours and signals and, therefore, be an asset to safety». Sul contributo che l'AI potrebbe fornire al decisore umano in occasione delle ubicazioni dei detenuti, per finalità estremamente eterogenee (aggregazioni, contrasto all'ingresso di oggetti non consentiti...) v. Aa.Vv., *Artificial Intelligence Applications in Corrections*, in *Criminal Justice Testing and Evaluation Consortium* (cjtec.org), agosto 2020, spec. 3.

attività di osservazione e di trattamento rieducativo, rafforzando i diritti dell'utenza e/o elevando i livelli di sicurezza a vantaggio degli operatori e degli stessi detenuti (su cui v. *infra*)⁴⁸.

La direzione indicata dal PC-CP a tal proposito è chiara e condivisibile: «*prisons may well become a special kind of “smart building”, and the delivery of some - perhaps many - services to prisoners may be automated*». Insomma, il passaggio intuibile è quello da *smart building* a *smart prison*⁴⁹, avendo bene a mente i rischi riconducibili all'asimmetria di potere tra controllori e controllati (evidenziati anche dal Parlamento europeo con propria risoluzione)⁵⁰ e il possibile contrasto tra l'impiego di sofisticate tecnologie di sorveglianza e la tendenziale appartenenza dell'utenza all'area dello svantaggio⁵¹, lasciando in disparte, per economia di spazio, le importanti questioni relative al rapporto tra tutela della *privacy* del lavoratore, videosorveglianza e AI⁵².

Ovviamente, sono ipotizzabili differenti livelli di coinvolgimento dell'AI (c.d. *Level of AI Involvement*) nel supporto (e non in sostituzione)⁵³ all'attività svolta dall'Amministrazione, andando da un estremo inferiore (“*human only*”) a uno

⁴⁸ V. N. Bala, L. Trautman, *op. cit.*, con riferimento al sistema penitenziario multilivello statunitense.

⁴⁹ In argomento v. P. Puolakka, *Smart Prison: From Prison Digitalisation to Prison Using, Learning and Training Artificial Intelligence*, in *Justice Trends* 21.3.2022.

⁵⁰ In tal senso la Risoluzione del Parlamento europeo del 6.10.2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale (2020/2016(INI)).

⁵¹ V. A. Devaprasad, *Technically Worse: The paradox of smart prisons in India*, <https://thebscblog.wordpress.com>, 6.9.2021.

⁵² Com'è noto la videosorveglianza in ambito lavorativo deve non solo rispettare le disposizioni del G.D.P.R., ma anche quelle dell'art. 4, l. 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Formalmente, il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, deve informare gli interessati (lavoratori, visitatori, fornitori...) che stanno per accedere a una zona videosorvegliata (si pensi alla cartellonistica e alla sua valenza di informativa minima, con rinvio a un modello di informativa estesa agevolmente accessibile agli interessati), come previsto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010 e dalle successive FAQ, nonché dalle Linee guida sulla videosorveglianza dell'*European Data Protection Board* n. 3/2019. L'approccio del titolare del trattamento deve avere una valutazione di impatto e deve essere *risk based approach*, oltre che rispondere ai principi di *privacy by design* e *by default*. Sotto il profilo lavoristico, la videosorveglianza in ambiente lavorativo non è affidata alla libera determinazione del lavoratore, in ragione dello squilibrio sostanziale tra gli attori in campo, ma richiede l'accordo con le rappresentanze sindacali, ovvero l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro (territoriale o nazionale a seconda della situazione) e in argomento v. S. Ortis, *Biometria e videosorveglianza nella lotta all'assenteismo dei dipendenti pubblici: uno sguardo alla legge concretezza* n. 56/2019, in *RIDLav* 2020 I, 428 ss., spec. § 3. A ben guardare, però, l'ambiente carcerario si giova di una normativa specifica, costituita dal combinato disposto degli artt. 19, comma 14, l. n. 395/1990 e 25, D.P.R. 31.7.1995 (c.d. contratto del comparto sicurezza per il primo quadriennio normativo), che affida alla consultazione sindacale, tra l'altro, anche «l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti sull'organizzazione del lavoro». Di conseguenza, la consultazione sindacale costituirebbe condizione di liceità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli istituti, come precisato dal parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 28.7.2015, prot. n. 0021982, cui si rinvia.

⁵³ Così, Aa.Vv., *Artificial Intelligence Applications in Corrections*, cit.

superiore (“*full authomated system*”), con soluzioni intermedie progressive (“*machines assist humans*” and “*machines augment humans*”).

La scelta dell’opzione di riferimento non può che presupporre una precomprensione delle opportunità e dei rischi derivanti dall’impiego dell’AI e delle tecnologie in generale da parte del *top management* e dei quadri intermedi dell’organizzazione, fermo restando il “*loop analogico*” che contraddistingue l’Amministrazione penitenziaria, a dispetto dell’andamento vettoriale della società esterna⁵⁴.

3. I processi di lavoro in ambiente intramurario sono da sempre sistematicamente documentati con registri in uso da oltre un secolo e ciò accade per qualsiasi tipo di operazione e settore⁵⁵, in omaggio a una logica del controllo, non solo sui controllati, ma anche sui controllori, che permea il sistema penitenziario.

Il tempo scorre più lentamente in istituto rispetto alla società libera e questa lentezza caratterizza anche quell’apparato burocratico che definisce i processi di lavoro nell’ambiente intramurario, per svecchiare i quali ci vuole più di una disposizione o di una circolare, ma un vero e proprio cambiamento culturale, che non può non iniziare con la revisione di *cliché* gestionali risalenti alla fine del XIX° secolo.

Si fa riferimento a registri, riconducibili al r.d. 1° febbraio 1891, n. 260, di approvazione del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari del Regno d’Italia⁵⁶, alcuni dei quali aggiornati semplicemente nella denominazione e agli eventi,

⁵⁴ La metafora “cerchio – vettore” è di M. Palma, *Intervista al Presidente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale* 31.7.2023.

⁵⁵ Come evidenziava già M. Beltrani Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, Torino, 1867, spec. 336, «Tutte le autorità destinate alle carceri ebbero lo incarico di tenere taluni registri, da’ quali potersi rilevare come da esse si attendeva al proprio ufficio». Invero, esaminando la ricerca condotta da uno dei primi direttori generali delle carceri del Regno d’Italia (30.9.1880 – 8.3.1885 e poi nuovamente 3.1.1889 – 12.11.1891), quello dei registri è una sorta di *fil rouge* nella gestione delle strutture privative della libertà personale a partire dall’epoca romana (spec. 124), passando per l’epoca dei comuni (sul punto l’Autore fa riferimento al carcere delle Stinche di Firenze, spec. 330), fino ai giorni in cui Egli scriveva.

⁵⁶ Sul punto v. esemplificativamente: l’art. 171, comma 1, lett. c), r.d. n. 260/1890, che onerava il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, di presentarsi quotidianamente al Direttore per rimmettergli la «tabella del movimento della popolazione detenuta» (c.d. mod. 114), nonché il successivo art. 172, comma 1, lett. e), che prevedeva, sempre in capo ai predetti, di «vegliare che si proceda, entro le ventiquattr’ore, a cinque visite almeno, in tutti i locali dello Stabilimento, variandone sempre l’ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai più lungo di ore cinque; avvertire che siano accuratamente battute le inferriate e che di tutte queste visite sia presa nota in uno speciale registro (mod. 117)»; infine, v. la successiva lett. m), che obbligava sempre Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, di «far eseguire, sotto la sua responsabilità al mattino, dopo la sveglia, e la sera prima del riposo, l’accertamento del numero dei detenuti o ricoverati, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto; controllare di frequente egli stesso tale operazione, rilasciandone dichiarazione

ma non dissimili da quelli introdotti oltre 130 anni fa, si pensi al Registro dei rapporti sul personale e sui servizi degli stabilimenti (attuale “Registro diversi agenti”)⁵⁷, al Registro delle punizioni inflitte agli agenti di custodia (attuale “Registro disciplinari agenti”)⁵⁸, al Registro delle punizioni inflitte ai condannati (attuale “Registro disciplinari detenuti”)⁵⁹, tuttora “informati” dagli operatori gerarchicamente sottoposti al Direttore, con tanto di classico esordio militare da parte di alcuni Comandanti (il c.d. “come contro”).

Si tratta del paradigma del carcere analogico, sebbene in alcuni istituti italiani si sia tentata una innovazione *bottom-up* (v. *infra*), senza che alcun *input* sia stato fornito su questa specifica materia dal D.A.P. (spesso irragionevolmente contrario a qualunque progettualità proposta dalla periferia), registrandosi quanto meno nel lungo periodo di direzione di Nicolò Amato una attenzione verso prime forme di informatizzazione di servizi e attività con riferimento all’ufficio matricola⁶⁰, ai conti correnti e al sopravvitto⁶¹, per «agevolare il lavoro degli operatori e rendere efficiente, razionale, funzionale, rapida e sollecita l’azione amministrativa»⁶².

In quest’ultimo senso andavano anche le indicazioni dell’Accordo quadro nazionale del Corpo di Polizia penitenziaria del 31 luglio 2000⁶³ e del 24 marzo 2004⁶⁴, contenenti l’impegno dell’Amministrazione penitenziaria «a proseguire l’informatizzazione di tutti gli istituti e servizi ed a seguire il progetto di informatizzazione dei turni di servizio già varato e in fase di applicazione, verificandone i risultati unitamente alle OO.SS. con cadenza semestrale»⁶⁵.

A ben guardare, l’impegno assunto dall’amministrazione tra il 2000 e il 2004 è stato onorato solo nel 2018 con la sperimentazione e l’adozione su scala nazionale del *software* unico di gestione dei servizi del personale, denominato GUSWEB, «resa necessaria per determinare un’obiettivo ed uniforme gestione del personale sul

su apposito registro (mod. 118)».

⁵⁷ Art. 180, comma 1, lett. f), r.d. n. 260/1890.

⁵⁸ Art. 180, comma 1, lett. g), r.d. n. 260/1890.

⁵⁹ Art. 180, comma 1, lett. h), r.d. n. 260/1890.

⁶⁰ Circ. D.A.P. 30.10.1991, n. 3327/5777, sull’automatizzazione del registro cartaceo modello IP3.

⁶¹ V. circ. D.A.P. 21.1.4.1993, n. 3359/5809, spec. 33, che fa riferimento alla «distribuzione per tutti gli istituti (di) un progetto informatizzato per il servizio dei conti correnti e del sopravvitto, elaborato dal dott. Michele Rizzo, direttore di Busto Arsizio, progetto che appare in grado di sveltire le operazioni con sensibile economia di personale».

⁶² V. circ. D.A.P. 30.10.1991, n. 3327/5777, cit.

⁶³ V. l’art. 4, comma 10, A.Q.N. Polizia penitenziaria 31.7.2000.

⁶⁴ V. l’art. 8, comma 8, A.Q.N. Polizia penitenziaria 24.3.2004.

⁶⁵ V. l’art. 8, comma 8, A.Q.N. Polizia penitenziaria 24.3.2004.

territorio nazionale e per azzerare il flusso burocratico di informazioni tra la periferia ed il centro, tenuto conto della presenza e dell'immediato rinvenimento dei dati sul server»⁶⁶.

A sua volta, la recente sottoscrizione (dopo “appena” vent’anni) del nuovo Accordo quadro nazionale del Corpo di Polizia penitenziaria del 5 ottobre 2023 conferma il *trend* favorevole a una progressiva valorizzazione della digitalizzazione, come si evince dalla istituzionalizzazione proprio del sistema GUSWEB nell’articolato del documento negoziale⁶⁷.

Nell’era della trasformazione digitale la Relazione del Ministero sull’Amministrazione della Giustizia per l’anno 2023 si sofferma sui progressi dell’Amministrazione Penitenziaria a margine del GUSWEB e dei vari SIGP, avvertendosi finalmente una maggiore sensibilità verso la trasformazione digitale, rinvenibile soprattutto nella Relazione finale della c.d. Commissione Ruotolo⁶⁸.

In quest’ultima direzione, invece, si colloca l’applicativo INFOSICUREZZA, in uso presso la Casa Circondariale di Nuoro, paradigmatico contributo fornito dalla periferia in materia di informatizzazione dei processi di lavoro secondo un modello *bottom-up*. Si tratta di un *software* elaborato e upgradato da personale di Polizia penitenziaria, specialista informatico, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore e dagli altri *stakeholders* (Comandante, funzionari giuridico-pedagogici...), in grado di realizzare una gestione *smart* dei principali registri dell’area sicurezza (disciplinare detenuti, diversi detenuti; diversi Agenti; diversi Istituto...), soppiantando i consueti e disfunzionali registri cartacei, sottoposti al Direttore per la firma di rito⁶⁹.

L’applicativo è realizzato in MS Access con sviluppo del codice in VBA (*visual basic for applications*). La sicurezza del programma e dei dati è garantita dalla creazione di apposite credenziali riunite in gruppi, cui vengono concesse le autorizzazioni relative agli oggetti e ai dati. I file collegati al programma sono posizionati in apposite *directory*

⁶⁶ V. circ. D.A.P. 16.5.2018, prot. n. 0163230, secondo cui grazie al GUSWEB «sarà possibile (...) sviluppare i servizi del personale di Polizia Penitenziaria e calcolare tutte le competenze accessorie, anche gli incentivi conseguenti all’Accordo sul F.E.S.I.», funzionalità, quest’ultima, che pare abbia convinto l’allora Direttore Generale del Personale e delle Risorse, dott. Pietro Buffa, delle reali potenzialità dell’applicativo, nato in Toscana e ivi sviluppatosi come *software* regionale su server “locali” (e non su web) e poi “esportato” dal dott. Carmelo Cantone in Puglia e Sardegna.

⁶⁷ V. l’art. 7, A.Q.N. Polizia penitenziaria 5.10.2023.

⁶⁸ V. Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, *Relazione finale*, Roma 2021, spec. 15.

⁶⁹ Chi ha una discreta dimestichezza della quotidianità degli istituti penitenziari ha memoria di quanto i “registri” siano ingestibili e brutti a vedersi, “farciti” di documentazione “spillata” o “incollata”, foriera di intuibili criticità in termini di conservazione e ricerca delle pratiche di riferimento, su cui sono manoscritte le informazioni del Comandante di reparto e le decisioni del Direttore.

protette da autorizzazioni NTFS, impostate tramite gruppi e credenziali ADN. I dati di interesse vengono quindi messi a fattor comune nell'ambito dell'Istituto.

Il menù principale, ma a ben guardare, l'intero applicativo è dotato di una interfaccia grafica *smart*, che restituisce quattro opzioni: 1) Gestione informativa detenuti; 2) Ufficio Comando; 3) Sorveglianza Generale; 4) Portineria.

Il “pannello amministrazione” restituisce lo *screen* successivo e cliccando su “*configurazione reparti detenuti*” si ha una replica delle ubicazioni dei reparti detenuti non dissimile da quella che si rinviene nell'Applicativo Spazi Detentivi.

La gestione informativa detenuti porta a tre opzioni: 1) Registrazione; 2) Anagrafica detenuti; 3) Ubicazioni detenuto.

Cliccando su “registrazione detenuto/anagrafica” viene restituita una maschera con le principali informazioni relative al singolo detenuto presente in istituto, che riassume molti dei dati già contenuti nella banca dati SIAP-AFIS, consentendo agli operatori di avere con un “clic” la generazione di foto segnaletiche in caso di evasione, unitamente all'informativa da trasmettere alle autorità competenti, così da azzerare i tempi operativi in occasione di questi eventi critici.

Anche la gestione delle ubicazioni riflette le informazioni reperibili nell'Applicativo Spazi Detentivi 15 e a sua volta consente di effettuare i “cambi cella”, processo di lavoro sovente affidato a “domandine” (*recte* mod. 393) e autorizzazioni cartacee, non sempre tracciate e/o tracciabili, poco intuitive e trasparenti, che con questo applicativo diventano *smart* e orientate ad *accountability*.

Le informazioni inserite nei campi precedenti sono indispensabili per consentire la gestione dei registri dell'area sicurezza, rinvenibili nel menù principale e mediante un semplice “clic” sull'icona “Ufficio Comando”, compare una maschera che restituisce all'utente una sorta di “scrivania virtuale” da cui gestire tutti i registri principalmente in uso presso l'area sicurezza, ma da cui prendono avvio numerosi processi di lavoro che interessano anche le altre aree.

Il funzionamento dei registri è sostanzialmente omogeneo e per rendere l'idea delle capacità dell'applicativo si ritiene sufficiente descrivere quello più complesso, cioè il registro disciplinari detenuti, in ragione anche della presenza di termini decadenziali previsti dall'O.P. e dell'attenzione riservata dall'Amministrazione su questo delicato aspetto⁷⁰, tanto da esigere l'introduzione di alcuni accorgimenti tecnici nella c.d. sala

⁷⁰ V. circ. D.A.P. 3.4.2023, n. 3701/6151, in materia di «Aggressioni al personale: ulteriori linee di intervento in materia di gestione della procedura disciplinare a carico del responsabile».

situazioni, per evitare la scadenza dei termini previsti e vanificare la funzione del procedimento disciplinare⁷¹.

A tal proposito, il procedimento principia da un rapporto disciplinare redatto da un operatore penitenziario e depositato presso l'ufficio comando⁷² in originale con annesso file word, da viene generato un identificativo della pratica.

Il processo si sviluppa fino a cinque sottoprocessi progressivi, con risultanze stampabili o convertibili in formato pdf: 1) Rapporto; 2) Infrazione; 3) Info sorveglianza; 4) Decisione del comandante; 5) Contestazione del rapporto.

Una delle funzioni più utili, con riferimento al registro disciplinari detenuti, è lo “scadenario dei rapporti”, che consente di mantenere il *timing* del procedimento, con tanto di *alert* cromatico, evitando tardive contestazioni o decisioni.

La maschera della contestazione del rapporto disciplinare non solo contiene le informazioni indispensabili per procedervi, ma anche la funzionalità di stampa del verbale di contestazione dell'addebito disciplinare.

Come già evidenziato, una volta contestato il rapporto inizia a decorrere il termine per la decisione del direttore. Nel caso di invio degli atti al consiglio di disciplina con relativa convocazione è prevista un'altra schermata, collocata sempre alla destra di quella in uso.

Anche in questo caso l'operatore può “estrarre” la decisione.

L'attivazione del consiglio di disciplina determina l'avvio del *counting* del secondo termine decadenziale del procedimento nello scadenario.

La convocazione del consiglio di disciplina o le comunicazioni che in generale derivano dalla istruzione dei registri da parte del direttore o degli altri soggetti coinvolti nello smistamento della connessa corrispondenza è gestita dal medesimo applicativo.

La maschera del consiglio di disciplina reca le seguenti indicazioni: 1) componenti del consiglio di disciplina; 2) dichiarazioni del detenuto; 3) infrazione contestata; 4) sanzione; 5) data del verbale; 6) eventuali annotazioni.

Il tasto “stampa” restituisce di *default* all'utente il verbale del consiglio di disciplina, da sottoporre ai componenti del consiglio per la firma.

⁷¹ V. circ. D.A.P. 23.4.2021, prot. n. 0159045, in materia di «Seguito circolare GDAP 23/07/2020 n. 0262925 “aggressioni al personale”».

⁷² L'ufficio comando potrebbe essere definito come la segreteria del Comandante del reparto di Polizia penitenziaria dell'Istituto.

L'ultimo passaggio è quello relativo alla archiviazione della pratica con estrazione del rapporto.

Infine, l'applicativo consente la ricerca delle pratiche archiviate, utilizzando chiavi di ricerca intuitive e semplici da usare per qualsiasi operatore.

La flessibilità di INFOSICUREZZA consente di modellare l'applicativo sulle reali necessità dell'istituto penitenziario, risolvendo criticità spesso sottostimate dal *top management* penitenziario o dagli "addetti ai lavori", si pensi alle difficoltà quotidianamente create da ingressi temporanei o permanenti in istituto di personale esterno, autorizzato a vario titolo a varcare il *block house* o la portineria, con archiviazioni dei provvedimenti che cambiano da un posto di servizio all'altro, sovente affidate alla capacità organizzativa del singolo operatore, sempre che le autorizzazioni siano effettivamente reperibili, ovvero siano state fisicamente condotte da qualcuno sui vari posti di servizio.

Nel caso di specie, INFOSICUREZZA consente all'Ufficio Comando di creare le autorizzazioni all'ingresso disposte dal Direttore, anziché su *wordprocessor*, direttamente sull'applicativo. Una volta completata la procedura, che richiede la "pubblicazione" dell'atto firmato e scansionato, l'autorizzazione sarà consultabile dalla portineria e dagli utenti abilitati, potendo così verificare quali persone o automezzi siano effettivamente autorizzati ad entrare.

Nel caso di autorizzazione temporanea, l'applicativo di *default* non consentirà più la consultazione del provvedimento una volta cessatane la validità, essendo solo l'Ufficio comando abilitato ad accedervi per la successiva archiviazione, aprendo la scheda "autorizzazioni temporanee scadute da archiviare".

Ovviamente, INFOSICUREZZA consente ricerche di tipo dinamico, sia per le autorizzazioni in corso di validità (con verifica del documento di identità uploadato), sia per quelle oramai archiviate (sebbene limitatamente all'Ufficio Comando, al Comandante e al Direttore).

Le potenzialità applicative di INFOSICUREZZA possono essere comprese immediatamente da chi ha una discreta esperienza penitenziaria intramuraria, magari relativa a istituti ancora caratterizzati da un funzionamento analogico e diffidenti verso digitalizzazione, smaterializzazione e conservazione digitale.

Un osservatore poco attento potrebbe astrattamente limitare le ricadute di INFOSICUREZZA, ritenendolo semplicemente funzionale alla eliminazione della

prassi antidiluviana rappresentata dalla conduzione a mano dei registri cartacei, per la firma di rito del Comandante e del Direttore (con tanto di carrello per il trasporto).

Al pari del GUSWEB, il funzionamento dell'applicativo in locale sui *server* di istituto non è ostativo ad un *upgrade*, essendo sufficiente riprogrammare INFOSICUREZZA da VBA a php, con sua collocazione sui server centrali e annessa gestione intranet.

Questo *upgrade* non solo consentirebbe di massificarne l'uso, riducendo i tempi di gestione dei connessi flussi procedurali, ma anche di standardizzare le prassi amministrative e gestionali, contribuendo ad eliminare una delle contraddizioni tipiche dell'istituzione penitenziaria e cioè che "ogni istituto è un ministero".

Inoltre, tutte le pratiche lavorate sui registri sarebbero consultabili secondo chiavi di sicurezza gerarchiche in relazione alla correlata catena di comando. Ad esempio, lo stesso Provveditore potrebbe accedere all'applicativo per verificare l'andamento della firma e le stesse unità ispettive provveditoriali e dipartimentali potrebbero svolgere un controllo da remoto prima di recarsi fisicamente in istituto, secondo un modello non dissimile da quello invalso presso l'Ispettorato Generale del Ministero della giustizia⁷³.

Se ciò non bastasse, alla luce del fenomeno patologico delle reggenze multiple di diversi istituti in alcune regioni notoriamente problematiche, da parte di pochissimi dirigenti penitenziari (quanto meno fino alla assegnazione dei neo-dirigenti penitenziari di recente assunzione), ma anche quello fisiologico connesso alla fruizione delle legittime assenze negli altri distretti, l'*upgrade* auspicato potrebbe consentire di eseguire la "firma" dei registri da remoto (es. da Nuoro si potrebbero effettuare la firma di Lanusei, oppure da Massa Marittima quella di Porto Azzurro ...), ottimizzando la risorsa "tempo" e contenendo le gite di servizio al minimo.

Se poi si abbinasse questa *best practice*, al ricorso massiccio alle *conference call* a mezzo *Teams*, si riuscirebbero a comprendere le potenzialità dell'applicativo. Invero, una massiva utilizzazione di questo sistema potrebbe determinare una riduzione dell'interazione personale tra il direttore e i suoi collaboratori, ma si confida nel fatto

⁷³ A ben guardare, una funzionalità analoga è stata prevista per razionalizzare anche l'attività interna amministrativa dell'Ispettorato Generale, realizzando nel 2022 un programma unico di registrazione e gestione delle ispezioni ordinarie e delle attività di natura straordinaria e/o riservata, denominato "Nemesis". Come evidenziato da C. Morelli, *Giustizia, gli insight sulla digitalizzazione*, in *altalex.it* 30.1.2023, «Il programma consentirà la consultazione e la gestione delle informazioni, con la possibilità di esportare i dati registrati e i file contenuti nell'applicativo, il monitoraggio delle attività dell'Ufficio, nuove funzionalità come la gestione documentale e il firmario virtuale, e l'interazione con altri sistemi, quali la posta elettronica e il protocollo informatico. Tale piattaforma informatica gestirà anche il materiale ispettivo, consentendo report dettagliati sulle criticità comuni a diversi uffici giudiziari da inviare ai competenti dipartimenti del Ministero».

che le decisioni più importanti siano sempre precedute da *briefing* e riunioni sincrone in presenza.

Sotto il profilo della sicurezza informatica, la collocazione dell'applicativo su rete interna, inaccessibile dall'esterno, realizza un accettabile *standard*, per cui il direttore che voglia effettuare quotidianamente la firma dei registri dovrà trovarsi fisicamente davanti ad una "macchina in ADN", a meno che non si opti per la soluzione introdotta per il sistema di protocollo "Calliope", il cui accesso è consentito all'operatore anche dal web.

4. Il contemperamento tra esercizio dei diritti fondamentali e istanze di ordine e sicurezza interni agli istituti penitenziari costituisce argomento delicato, essendo influenzato da numerosi fattori, sia soggettivi, sia oggettivi⁷⁴. Infatti, ai sensi degli artt. 1, O.P., nonché 2 e 4, D.P.R. n. 230/2000, «la sicurezza non è soltanto uno scopo ma è anche il mezzo per conseguire lo scopo del trattamento rieducativo. E, a sua volta, il trattamento rieducativo illumina la sicurezza, dandole contenuti di civiltà e di umanità, e la accresce, poiché la persuasione, rendendo la forma meno brutale, la rende più forte»⁷⁵. Inoltre, «I concetti di sicurezza e trattamento (...) non hanno, né potrebbero avere, logiche divergenti, essendo, la prima, condizione necessaria perché le attività trattamentali possano svilupparsi, mentre è dimostrato che l'incremento delle seconde contribuisce a stabilizzare l'ordine e la disciplina interna»⁷⁶.

La sicurezza di un istituto penitenziario non è il prodotto esclusivo del lavoro svolto dal personale ivi operante, condividendosi le parole di chi già nel 2007 riconosceva «agli impianti tecnologici, a distanza di anni dal loro avvento, una rilevante importanza strategica sotto il profilo del potenziamento della sicurezza»⁷⁷.

A ben guardare il "mantra" del contributo della tecnologia al mantenimento e all'elevazione degli *standard* di sicurezza ha origini ancor più risalenti, rinvenendo nella produzione amministrativa del primo Capo D.A.P., Nicolò Amato, numerosi addentellati.

⁷⁴ Cfr. F. Fiorentin, *L'osservazione il trattamento*, in *Manuale di diritto penitenziario*, a cura di G. Giostra, F. Della Casa, Torino 2021, 17 ss.

⁷⁵ V. circ. D.A.P. 7.2.1992, n. 3337/5787, spec. 21.

⁷⁶ Adde, circ. D.A.P. 22.7.2013, n. 3649/6099.

⁷⁷ Si fa riferimento all'allora Capo D.A.P., Ettore Ferrara, e alla circ. D.A.P. 22.11.2007, prot. n. 0363643, pt. 5, che riconosceva nei sistemi di videosorveglianza efficiente «un valore aggiunto in relazione ai livelli di sicurezza che ordinariamente possono essere assicurati in ogni istituto».

Già agli inizi degli anni '90, in modo lapidario si affermava la necessità che «in ogni istituto, anche sulla base delle risorse offerte dalla moderna tecnologia, siano realizzate modifiche strutturali, siano installati gli impianti, siano acquistati i dispositivi, gli strumenti e gli apparati – porte e cancelli automatici, sistemi a chiavi, *passe-partout* impianti televisivi a circuito chiuso, collegamenti citofonici, sistemi di allarme, impianti antiscavalco, impianti anti-intrusione... – che possano accrescere la funzionalità e la sicurezza interna ed esterna e ridurre l'impiego di personale»⁷⁸, con intuibile risparmio di risorse⁷⁹.

I rischi di una speculazione puramente teorica sull'importanza (ad esempio) del servizio di sorveglianza armata sul muro di cinta, in un momento storico in cui i mutamenti climatici lo rendono sempre più morbigeno⁸⁰ e le risorse umane sono indispensabili per l'osservazione e la vigilanza intramuraria⁸¹, nonché per traduzioni e piantonamenti, dovrebbero indurre a rifuggire petizioni di principio, precorrendo i tempi.

La sollecitazione all'impiego di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con canalizzazione delle immagini in sale regia, caratterizzate da un numero sovrabbondante di *monitors*, alimenta proprio quella distrazione in servizio di cui si doleva la c.d. “circolare Ferrara”, poiché non è umanamente pensabile che un singolo operatore possa sovrintendere al controllo di decine di *monitors*, magari mentre espleta altre attività (si pensi al frequente abbinamento tra servizio in sala regia e centralino detenuti).

Mutatis mutandis, si potrebbe estendere al servizio svolto dalla Polizia penitenziaria nelle sale regia (tanti... troppi *monitors*) la medesima riflessione di Nicolò Amato sulla scarsa utilità del servizio di sorveglianza armata «per il fatto che assai spesso i muri

⁷⁸ Cfr. circ. D.A.P. 21.4.1993, n. 3359/5809, spec. 35; in senso analogo, si esprimeva Nicolò Amato con circ. D.A.P. 7.2.1992, n. 3337/5787, spec. 51, invitando a effettuare le modifiche strutturali secondo la «evoluzione della tecnologia».

⁷⁹ V. I. Picott, *The Rise of AI-Run Prisons. A Look into the Future of Correctional Facilities*, in *medium.com* 11.3.2023, secondo il quale «One of the main reasons for the rise of AI in the prison system is the need to increase efficiency and reduce costs. Traditional prisons are expensive to operate, and there is always a risk of human error in the management of inmates. By using AI technology, prisons can automate many of their operations, making them more efficient and cost-effective».

⁸⁰ V. ancora circ. D.A.P. 21.4.1993, n. 3359/5809, spec. 47, secondo cui «la eliminazione di un lavoro così duro (spesso ore al freddo intenso) possa ridurre le malattie e le relative assenze».

⁸¹ Invero, già circ. D.A.P. 21.4.1993, n. 3359/5809, spec. 46-47, si soffermava sulle ricadute in termini di razionalizzazione del personale di Polizia penitenziaria per effetto di soluzioni diverse dalla sorveglianza armata sul muro di cinta.

sono troppo estesi e le sentinelle troppo poche, per cui di fatto, specie di notte, lunghi tratti di muro sono sottratti alla possibilità di un effettivo controllo»⁸².

La *vulgata* non muta nemmeno con l'introduzione della sorveglianza dinamica, come emerge dalla prassi di riferimento, ivi ribadendosi comunque l'importanza del presidio del muro di cinta e dei varchi verso l'esterno⁸³ e l'invito ad ampliare la sala regia, che «deve diventare la “centrale operativa” degli istituti, avere sotto controllo la maggior parte delle zone dell'istituto e rimanere in contatto con il Comandante, con i responsabili delle Unità Operative e con i responsabili della sorveglianza»⁸⁴. A sua volta la questione dell'adeguamento tecnologico, con particolare riguardo alla dotazione di strumenti di controllo remoto e connessi beni strumentali, viene liquidata con l'auspicato supporto di Cassa delle Ammende⁸⁵, senza alcun progetto organico.

Ancora, nessun contributo viene offerto sul punto dal vigente regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria (D.P.R. n. 82/1999), che si limita a prevedere la garanzia di collegamento tra posti di sentinella fisse o pattuglie e corpo di guardia «con idonei sistemi di comunicazione»⁸⁶, attualmente assicurato mediante apparati telefonici o radio (principalmente radio portatili del sistema TETRA).

Un rilevante *focus* sulle positive ricadute delle tecnologie in ambiente penitenziario viene finalmente realizzato dalla Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (c.d. Commissione Ruotolo), che ritiene determinante l'impiego delle tecnologie per il miglioramento della qualità della vita negli istituti penitenziari⁸⁷, auspicando la positiva collaborazione con il Ministero per l'innovazione e la transizione digitale⁸⁸ e la valorizzazione/standardizzazione delle *best practices*

⁸² Cfr. circ. D.A.P. 21.4.1993, n. 3359/5809, spec. 35.

⁸³ V. circ. D.A.P. 22.7.2013, n. 3649/6099, spec. pag. 4.

⁸⁴ V. ancora circ. D.A.P. 22.7.2013, n. 3649/6099, nota 3.

⁸⁵ Così circ. D.A.P. 23.10.2015, n. 3663/6113, spec. 2 e 10.

⁸⁶ V. l'art. 35, D.P.R. n. 82/1999.

⁸⁷ La Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (c.d. Commissione Ruotolo), istituita dalla Ministra Marta Cartabia con d.m. 13.9.2021 e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo, si è giovata dei contributi di componenti dell'accademia, della magistratura e dell'Amministrazione penitenziaria, della sanità pubblica, oltre che dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, tutti caratterizzati da un elevatissimo livello di conoscenza diretta del sistema penitenziario. Invero, non sarebbe stata peregrina la partecipazione ai lavori della Commissione di componenti aventi competenze tecniche, non solo in materia di edilizia penitenziaria, ma anche di telecomunicazioni e informatica, interne all'Amministrazione penitenziaria.

⁸⁸ A quanto consta, questa collaborazione, avviata a ridosso della pubblicazione della relazione finale della Commissione Ruotolo, è stata interrotta presumibilmente per effetto del cambio di governo.

esistenti, ma senza proporre alcun collegamento al P.N.R.R.⁸⁹, imponendo il reperimento *aliunde* delle risorse⁹⁰.

Gli interventi auspicati dalla Commissione⁹¹ attengono al miglioramento delle condizioni di sicurezza (sistemi anti-droni, *metal detector* fissi, *body scanner*), dei rapporti affettivi (potenziamento dell'utilizzo delle comunicazioni a distanza) o dell'offerta didattica e formativa (didattica e formazione a distanza), con «un non trascurabile alleggerimento del lavoro del personale».

Con riferimento al rapporto tra tecnologie e sicurezza, la Commissione focalizza la propria attenzione sull'uso di sistemi tecnologici in grado di ridurre la deindividuazione che caratterizza l'operato del personale di Polizia penitenziaria nel corso delle perquisizioni, così da identificare con certezza chi vi procede⁹². Inoltre, secondo l'approccio *bottom-up* che ha caratterizzato la standardizzazione del GUSWEB, sono suggerite numerose innovazioni, tra le quali si segnalano le seguenti:

- standardizzazione del sistema “MOVE”, in uso presso l'istituto di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, che consente di gestire la circolazione dei detenuti dai reparti detentivi verso le varie zone dell'istituto (senza aggravare i carichi di lavoro del personale e garantendo una migliore fruizione dei servizi)⁹³;

⁸⁹ Questa circostanza appare decisamente singolare, considerando il richiamo del P.N.R.R. per consentire l'attuazione anche in ambiente penitenziario del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (c.d. G.O.L.).

⁹⁰ La Commissione ha cognizione della necessità di un adeguato impiego di risorse, ipotizzando la realizzazione di alcune innovazioni mediante riduzione contestuale di altre spese e standardizzazione di buone pratiche già esistenti. Inoltre, non si esclude il ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155, l. 30 dicembre 2020, n. 178, di per sé insufficienti per la realizzazione degli obiettivi di ampliamento e ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari.

⁹¹ V. Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, *Relazione finale*, cit., spec. 13 ss.

⁹² In modo condivisibile e andando oltre gli obiettivi della Commissione Ruotolo, N. Bala, L. Trautman, *op. cit.*, ipotizzano l'impiego del *machine learning* per aiutare a identificare e ridurre episodi di violenza della polizia in istituto, segnalando comportamenti potenzialmente abusivi da parte del personale di custodia.

⁹³ Il sistema MOVE è attivo presso il Polo penitenziario di Roma Rebibbia Nuovo Complesso da oltre quindici anni. In particolare, al singolo detenuto (ad eccezione di chi è sottoposto a provvedimento di divieto di incontro, per il quale è previsto l'accompagnamento del personale di Polizia penitenziaria) è consentito di spostarsi autonomamente dalla sezione di appartenenza verso specifiche zone dell'istituto (sale colloqui, aule scolastiche, laboratori...), seguendo percorsi interni prestabiliti e contrassegnati da un colore univoco, utilizzando schede magnetiche personali colorate (ciascuna per ogni percorso disponibile) e dotate di codice a barre. L'operatore addetto alla vigilanza ammette il detenuto all'esterno della sezione, verifica preventivamente l'autorizzazione ad uscire e successivamente sottopone la scheda colorata del detenuto a lettura ottica; in questo modo la movimentazione dell'utenza è parzialmente informatizzata e conseguentemente si riduce il carico di lavoro del personale.

- implementazione del controllo biometrico per semplificare in sicurezza le operazioni di accesso dei familiari che si recano ai colloqui⁹⁴;
- implementazione del sistema di videocolloqui sia tra detenuti e familiari, sia per la formazione e informazione a distanza;
- creazione di pagine di supporto per la gestione amministrativa del personale (modello Provveditorato per la Campania);
- realizzazione di *totem touch* per le richieste dei detenuti (con un terminale multimediale, fruibile in diverse lingue, che consenta di sostituire il cartaceo per una gestione telematica delle richieste: c.d. domandine mod. 393, ordini di sopravvitto mod. 72, istanze indirizzate alla magistratura tramite matricola ecc.);
- disponibilità di telefoni cellulari, pur se non generalizzata, ed esclusa, specificamente, ove vi siano particolari esigenze cautelari, legate a ragioni processuali o alla pericolosità dei soggetti (andrebbero peraltro definiti tempi e modalità di utilizzo da parte dell'Amministrazione e consentito l'acquisto al sopravvitto, senza costi per l'Amministrazione e con costi minimi per i detenuti, di apparecchi mobili configurati in maniera idonea e funzionale, con le dovute precauzioni operative ossia senza scheda e con la possibilità di chiamare solo i numeri autorizzati per evitare qualsiasi forma di utilizzo indebito);
- informatizzazione dei registri in uso;
- introduzione di APP per la prenotazione del colloquio da parte dei familiari;
- incentivazione del possesso di computer per i detenuti, da acquistare al sopravvitto;
- introduzione di servizi a pagamento (per esempio lavatrici a gettoni) come già avviene in alcuni istituti per i distributori di bevande e snack;
- introduzione e implementazione di sistemi (*metal detector* fissi e *body scanner*) che realizzino un più efficace esercizio della funzione di controllo per impedire l'ingresso in istituto di oggetti il cui possesso non è consentito alle persone recluse.

⁹⁴ Il sistema di controllo biometrico dell'accesso dei familiari che si recano a colloquio viene introdotto presso il Polo penitenziario di Roma Rebibbia Nuovo Complesso per contrastare possibili evasioni, occasionate dal flusso dei visitatori, come accaduto proprio a Roma nel 2002, quando il boss della Stidda, Giocchino Gammino, si diede alla latitanza per vent'anni, approfittando proprio dell'uscita dei familiari dai colloqui. Per questo motivo il sistema funziona solo per i familiari di sesso maschile (visto che al Nuovo Complesso non ci sono detenute...), la cui movimentazione verso le sale (e ritorno) è condizionata dall'uso di un PIN personale fornito dall'ufficio rilascio colloquio e dalla scansione del palmo e dorso della mano (che restituisce una stringa alfanumerica - c.d. *template* - quindi senza archiviazione).

La Commissione Ruotolo si sofferma anche sulle ataviche difficoltà *hardware* e di rete degli istituti penitenziari in relazione al bilanciamento tra esigenze di sicurezza e trattamentali (doppia linea di cablaggio), dando conto di una positiva interlocuzione con la società *Open Fiber* per una sperimentazione *ad hoc*.

Indubbiamente, la Commissione Ruotolo ha fornito un importante contributo al dibattito rapporto tra tecnologie e carcere⁹⁵, ma l'impressione è che il *focus* sia stato centrato solo sulla struttura penitenziaria e non sull'intera Amministrazione penitenziaria, col rischio di creare il proverbiale "colosso dai piedi d'argilla".

4.1. Le sollecitazioni contenute nella prassi dell'Amministrazione penitenziaria degli anni '90, finalizzate a implementare le nuove tecnologie di sorveglianza remota – TVCC e controlli automatizzati degli accessi – erano funzionali a massimizzare l'osservazione diretta dell'utenza da parte della Polizia penitenziaria.

Come evidenziato dal PC-CP, attualmente «le tecnologie di sorveglianza ancora più recenti hanno aumentato la portata e l'intensità dell'osservazione in modi senza precedenti, automatizzando la raccolta di "dati" osservativi e comportamentali nei blocchi detentivi, nelle officine, persino nelle celle - spesso in "tempo reale", a volte gestito da AI - al fine di gestire gli individui e mantenere l'ordine collettivo»⁹⁶; in sostanza, l'impiego della tecnologia in carcere si focalizza su sicurezza e sorveglianza⁹⁷ «per avvisare il personale di comportamenti o attività di persone in carcere che il sistema registra come "anormali" o "sospetti"»⁹⁸.

In questo senso le numerose sono le esperienze relative a sistemi penitenziari notevolmente diversi da quello italiano e vanno dall'est dell'Asia (Honk-Kong⁹⁹,

⁹⁵ Positivamente sui risultati complessivamente raggiunti dalla Commissione Ruotolo, M. Palma, *op. cit.*, rammaricato per l'accantonamento delle proposte formulate una volta venuto meno il supporto del Governo Draghi e della Ministra Cartabia.

⁹⁶ M. Nellis (for the PC-CP), *op. cit.*, 16.

⁹⁷ Così, P. Puolakka, *Artificial intelligence in prisons in 2030: an exploration on the futur of AI in prison*, in *Advancing Correction Journal* 2021, n. 11.

⁹⁸ V. Penal Reform International, *Global Prison Trends 2020*, London 2021, spec. 47.

⁹⁹ Ad Hong Kong i detenuti indossano un braccialetto che ne monitora la frequenza cardiaca, da cui si deducono aspetti del loro comportamento (cfr. Houser K. (2019), *China is Installing 'AI Guards' in Prison Cells. They'll make escape impossible - but the trade-off might be inmates' mental health*, in *Futurism*. <https://futurism.com/chinese-prison-ai-guards-cells> 4.2.2019).

Cina¹⁰⁰, Corea del Sud¹⁰¹, Malesia¹⁰², India¹⁰³ o Singapore¹⁰⁴) all'Europa (Regno Unito¹⁰⁵), agli Stati Uniti¹⁰⁶.

Senza giungere alle estremizzazioni rinvenibili in alcuni Paesi, culturalmente lontani dal nostro, l'impatto della trasformazione digitale e dell'AI sul sistema penitenziario trova un forte bilanciamento nei principi di *accountability*, trasparenza e *risk based approach*¹⁰⁷, gli stessi che hanno caratterizzato il G.D.P.R. e con cui bisogna "fare i conti" durante tutto il ciclo di vita del sistema di AI.

L'attuazione dei principi di minimizzazione, di *privacy by design* e *privacy by default* è, quindi, essenziale e per garantirli è necessario implementare misure tecniche e

¹⁰⁰ Nella prigione cinese di Yancheng sono installate telecamere e sensori nascosti nelle celle che generano rapporti giornalieri su ogni detenuto (v. N. Bala, L. Trautman, *op. cit.*, e S. Yan, *Chinese high-security jail puts AI monitors in every cell 'to make prison breaks impossible'*, The Telegraph, <http://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/01/chinese-prison-rolls-facial-recognition-sensors-track-inmates/1.4.2019>).

¹⁰¹ Nel 2012 in Corea del Sud è stata sperimentata l'introduzione di "robot-guardie", dotate di diverse telecamere, di cui una 3D, microfono, altoparlante e circuiti e *software* che gli consentono di muoversi autonomamente in aree predefinite all'interno del carcere. *Amplius* B. Yrka, *Robot guards being tested in South Korea*, in www.phys.org 18.4.2012.

¹⁰² In Malesia è utilizzato un sistema in grado di rilevare se i detenuti realizzano condotte eteroaggressive o tentano di evadere, utilizzando nuove tecniche di analisi video. Un sistema *smart lock-up* analizza i filmati delle telecamere di sorveglianza nelle camere di pernottamento, nei corridoi e lungo il perimetro della prigione, rilevando comportamenti come arrampicate, girovagare anomalo, risse, tentativi di suicidio e atti di vandalismo, inviando un *alert* alle autorità penitenziarie. Il sistema si basa sull'AI, utilizzando la "*Gait Analysis*" per insegnare a un computer ad analizzare il movimento e il comportamento umano. Sul punto v. B. Goedbloed, *Artificial intelligence in a prison environment. Conferenza del Consiglio d'Europa dei Direttori delle Amministrazioni penitenziarie ed esecuzione penale esterna*, Cipro 21 – 22.5.2019.

¹⁰³ Cfr. A. Devaprasad, *op. cit.*

¹⁰⁴ In argomento si consiglia di consultare il sito della società HTX (<https://www.htx.gov.sg>), un'agenzia scientifica e tecnologica che riunisce capacità scientifiche e ingegneristiche per trasformare il panorama della sicurezza nazionale e mantenere Singapore al sicuro. L'inserimento della *key word* "prison" nel motore di ricerca presente nel sito restituisce una serie incredibile di possibili applicazioni di AI al contesto penitenziario, si pensi al sistema P.A.S.S., quale sistema automatizzato di *screening* delle urine in relazione all'eventuale uso di sostanze stupefacenti attraverso (<https://www.htx.gov.sg/news/featured-news-pass-not-an-ordinary-toilet>).

¹⁰⁵ Nell'istituto penitenziario di Liverpool, telecamere dotate di intelligenza artificiale monitorano le persone che vi entrano per rilevare traffici vietati, droghe e armi, abbinando i loro movimenti e comportamenti a una nozione di "sospetto" incorporata negli algoritmi. Cfr. C. McGoogan, *Liverpool prison is using AI to stop smuggling drugs and weapons*, <https://www.telegraph.co.uk/technology/2016/12/06/liverpool-prison-using-ai-stop-drugs-weapons-smuggling/> 6.12.2016.

¹⁰⁶ Diversi Stati negli USA utilizzano l'intelligenza artificiale per monitorare le telefonate dei detenuti con il riconoscimento vocale, l'analisi semantica e *software* di apprendimento automatico per creare database di parole ricercabili e modelli per rilevare attività illegali. V. D. Cassens Weiss, *Prisons and jails use artificial intelligence to monitor inmate phone calls*, in *Abajournal*. <https://www.abajournal.com/news/article/prisons-and-jails-use-artificial-intelligence-to-monitor-inmate-phone-calls> 25.10.2019.

¹⁰⁷ Così anche Aa.Vv., *Artificial Intelligence Applications in Corrections*, cit., spec. 6, che si sofferma sulla necessità che il management penitenziario consideri preventivamente l'impatto etico dell'AI su persone e organizzazione prima di introdurla o di operare un *upgrade*.

organizzative all'avanguardia, andando oltre l'anonimizzazione e la crittografia, ma facendo in modo che gli algoritmi impiegati riducano al massimo l'impatto sui dati.

Ovviamente, il ricorso dell'AI e delle tecnologie potrebbe essere direttamente proporzionale alle esigenze connesse al mantenimento dell'ordine e della sicurezza, agevolando una serie di compiti che attualmente esigono aliquote significative di personale, si pensi all'osservazione delle aggregazioni nei cortili passeggi o nelle sale socialità¹⁰⁸, o al monitoraggio della corrispondenza epistolare, telefonica¹⁰⁹, dei colloqui dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis, O.P. e alle opportunità che una *strong AI* può offrire, se "allenata" a comprendere non solo la lingua italiana, ma anche i dialetti utilizzati dall'utenza, combinata con una videosorveglianza del colloquio che non incontra i limiti della stanchezza o della disattenzione umana¹¹⁰.

Invero, come è stato correttamente evidenziato da chi ha analizzato il sistema penitenziario multilivello degli Stati Uniti, il problema comune a tutte le realtà penitenziaria è «*understanding who, exactly, they are bringing into their facilities*»¹¹¹. Anche nel contesto statunitense il nuovo giunto rappresenta un'incognita, specie in assenza di informazioni dirette o indirette circa eventuali appartenenze a *gang* urbane

¹⁰⁸ Allo stato attuale queste importanti attività possono essere trascurate per carenza di personale, essendo svolte spesso da un'unica unità (quando presente) per più cortili passeggi, ovvero dal medesimo operatore impegnato nella consueta osservazione e vigilanza in sezione. L'impiego di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale, interconnessi con il SIAP-AFIS, potrebbe consentire di avere un'analitica indicazione delle aggregazioni dell'utenza, evidenziando contatti, frequenza e durata, sia per la conduzione dell'osservazione scientifica della personalità, sia per il *feedback* eventualmente richiesto dall'A.G. in ordine a determinati fatti di reato.

¹⁰⁹ Si immaginino le ricadute di un monitoraggio analitico della corrispondenza telefonica (ma anche epistolare) ricorrendo a una metodologia *AI strong*, analoga a quella impiegata in alcuni istituti statunitensi, di cui dà conto C. Francescani, *US prisons and jails using AI to mass-monitor millions of inmate calls*, in *ABC News*. Retrieved, <https://abcnews.go.com/Technology/us-prisons-jails-ai-mass-monitor-millions-inmate/story?id=66370244>, 24.10.2019. Ma sui rischi legati a una eccessiva compressione dei diritti fondamentali a causa del ricorso a questa tecnologia v. D. Shrfinski, A. Asher-Schapiro Shrfinski D., *U.S. prisons mull AI to analyze inmate phone calls*, in *reuters.com* 9.8.2021, che si soffermano sui numerosi *bias* dei risultati applicativi dei *software* "speech-to-text" (es. *Amazon transcribe*), specie con la popolazione di colore o nel caso di inflessioni vocali particolarmente chiuse.

¹¹⁰ Sulle difficoltà connesse al monitoraggio dell'utenza sottoposta al regime di cui all'art. 41-bis O.P., v. A. Zaccariello, *Gruppo operativo mobile*, docenza svolta ai consiglieri penitenziari del primo corso per direttori, 18.7.2023, specie con riferimento alla complessità richiesta da una corretta analisi di contesto e dell'attore (il soggetto sottoposto a regime detentivo differenziato).

¹¹¹ Così J.A. O'Hare, *Reducing prison risks through AI-based threat intelligence*, in <https://www.prnewswire.com/news-releases/reducing-prison-risks-through-ai-based-threat-intelligence-301280249.html> 29.4.2021.

(fenomeno tipico delle realtà metropolitane) con contrapposizioni e necessarie separazioni, spesso ricavabili dai tatuaggi rilevabili all'atto dell'ingresso¹¹².

Lo svolgimento dell'analisi di contesto interno presenta in ogni struttura penitenziaria, italiana o straniera, le medesime difficoltà: colmare il *gap* informativo sull'utenza, anche avvalendosi della collaborazione esterna con le altre forze di polizia, conduce a un dispendio soverchiante di energie e gli operatori «*may use disparate investigative solutions that fail to provide comprehensive view of the threat landscape*»¹¹³. Anche la presenza oramai diffusa e massiva di *smartphone* è foriera delle medesime preoccupazioni, consentendo agli «*inmates manage their enterprises while in prison*», e all'utenza più scaltra di raggiungere anche «*the deep or dark web*»¹¹⁴.

Di conseguenza, l'investimento in tecnologia e AI, corroborato da un massiccio intervento formativo su personale specializzato (o da specializzare)¹¹⁵, potrebbe rappresentare uno strumento di contrasto al fenomeno testè illustrato, che caratterizza oramai la totalità delle istituzioni penitenziarie, non solo italiane.

Volendo soffermarci ulteriormente sulle possibili applicazioni della tecnologia e dell'AI in materia di sicurezza, funzionali anche alla creazione di valore pubblico¹¹⁶, l'Amministrazione potrebbe concentrarsi inizialmente su attività ripetitive¹¹⁷, come

¹¹² In teoria, all'atto dell'immatricolazione del nuovo giunto, il matricolista che vi provvede dovrebbe anche "mappare" i tatuaggi rilevabili sul corpo del detenuto e inserirne una descrizione in SIAP-AFIS, ma di fatto questo *task*, non essendo a "campo obbligatorio", non è implementato in modo adeguato. Si immagini se, invece, il *data-base* offrisse la possibilità di immagazzinare il dato, al pari del fotosegnalamento, e di consentirne l'elaborazione tramite AI *strong*, aggregando l'utenza col medesimo tatuaggio. Ad esempio, consta il caso di Filippo Griner, boss del nord barese e attualmente sottoposto a regime detentivo differenziato, la cui anomala affiliazione alla Sacra Corona Unita (in quanto esterna al contesto territoriale salentino) è stata corroborata dalla rilevazione di un tatuaggio specifico (una corona con sette diademi, paradigmatica del massimo grado di affiliazione) in occasione della sua permanenza carceraria (cfr. C. Carbonara, *Rapine ai tir, 14 persone arrestate Assaltavano carichi di sigarette*, in *Corriere del Mezzogiorno* 23.10.2014). In argomento v. V.M. Mastronardi, G. Passaro, *I segreti dei tatuaggi criminali*, Roma, 2021, che si giova dell'esperienza di ricerca svolta, su incarico dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, presso le carceri romane di Regina Coeli e Rebibbia femminile, in tema di "tatuaggi sulla persona detenuta", emergendo come la modalità di comunicazione non verbale della popolazione detenuta nel corso degli anni abbiano subito una profonda trasformazione. Adde, A.T. Rozycki Lozano, R.D. Morgan, D.D. Murray, F. Varghese, *Prison Tattoos as a Reflection of the Criminal Lifestyle*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 2011, 55(4) 509 ss.

¹¹³ V. ancora J.A. O'Hare, *op. cit.*

¹¹⁴ Sempre J.A. O'Hare, *op. cit.*

¹¹⁵ Sul punto si segnala l'introduzione della figura dell'analista criminale del Corpo di Polizia penitenziaria quale nuova specializzazione prevista dall'art. 22, comma 1, lett. c), A.Q.N. Polizia penitenziaria 5.10.2023.

¹¹⁶ L'obiettivo "zero evasioni" costituisce uno dei sette assi strategici per la creazione di valore pubblico all'interno del P.I.A.O. per il triennio 2023-2025, *sub* § 2.1.4, che riprende l'Atto di indirizzo del Ministro per il medesimo periodo, ma senza declinare specifiche modalità utili al suo raggiungimento, semplicemente facendo riferimento all'implementazione di tecnologia e videosorveglianza.

¹¹⁷ Questo è il suggerimento di C. Ditto, *op. cit.*

l'apertura manuale dei cancelli di sbarramento e andare oltre la loro automazione, automatizzando direttamente la circolazione dei detenuti dai reparti detentivi nelle varie zone degli istituti ¹¹⁸, monitorando le condotte dell'utenza intenta alla preparazione/realizzazione di evasioni o di condotte eteroaggressive e identificando eventuali comportamenti sospetti, a supporto del personale penitenziario. Sul punto la mente va alla dinamica dell'evasione realizzata a febbraio 2023 presso la Casa Circondariale di Nuoro, che sarebbe stata impedita se il sistema di videosorveglianza fosse stato di tipo "attivo", supportato da AI e implementato con funzioni di rilevamento termico, visione a infrarossi notturna e riconoscimento facciale, in grado, quindi, di funzionare anche in assenza di personale sul muro di cinta e in sala regia¹¹⁹, alla stregua di quanto già accade nelle abitazioni private con videocamere acquistate a poco meno di 30 euro al pezzo su Amazon, interconnesse al nostro *smartphone* con applicazioni *ad hoc* !

Un ulteriore contributo all'elevazione degli *standard* di sicurezza è stato recentemente offerto dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa siglato tra ENAC e DAP, in ordine alle molteplici possibilità di utilizzo dei droni (c.d. U.A.S. – *Unmanned*

¹¹⁸ Sul punto v. Z. Allen, *Collaborating for Change: Corrections Technology Association role in Digital Transformation*, in *Justice Trends* 18.4.2023, secondo cui «Il movimento dei detenuti all'interno di una prigione è un processo molto strutturato che storicamente, in Virginia, è stato tracciato utilizzando rapporti che vengono stampati più volte al giorno. Ci dice dove dovrebbe essere un detenuto in un dato momento all'interno di una prigione. Ci sono alcune aziende che hanno escogitato modi per automatizzare il movimento dei detenuti all'interno di una prigione o di una prigione. Questa tecnologia automatizzerebbe il tracciamento dei detenuti attraverso i punti di uscita e di ingresso in un istituto utilizzando il riconoscimento facciale e i tag RFID attraverso la scansione di carte d'identità o un braccialetto. Lo trovo molto interessante e stiamo avviando un progetto pilota in uno dei nostri complessi qui in Virginia». In Italia, come già illustrato dalla Commissione Ruotolo (*supra*) un progetto analogo è stato sperimentato a Roma Rebibbia (il c.d. "MOVE"). Ovviamente, il potenziale di progetti simili è enorme, si pensi alla possibilità di gestione dei movimenti interni dei detenuti in base ai circuiti di appartenenza e/o ai divieti di incontro, senza dover ricorrere a presidi umani stabili e ai registri dei movimenti, avendo sempre la possibilità di "tirar giù" i dati indispensabili per attività ispettive o indagini penali.

¹¹⁹ Cfr. M. Repossì M., *Non basta la videosorveglianza se non supportata da intelligenza artificiale!*, in *linkedin.it* 1.3.2023, il quale, soffermandosi proprio sulla vicenda di Nuoro, evidenzia che l'intelligenza artificiale, funzionando h24 e non essendo influenzata dall'affaticamento mentale o fisico o da condizioni meteo e luci avverse, avrebbe consentito di allertare in tempo reale le attività insolite poste in essere dai detenuti, distinguendo i movimenti umani da quelli animali o di altro genere (possibili falsi positivi) e impiegando algoritmi per segnalare i comportamenti sospetti. Nel caso di Nuoro, l'ingresso di Raduano nel box agenti o nel vano in cui aveva nascosto materiale, avrebbe immediatamente fatto scattare l'allarme ancor prima che al detenuto fosse consentito portarsi nel cortile interno del carcere. Inoltre, le videocamere (se *upgrade* con AI), opportunamente collocate in punti strategici della struttura (sui padiglioni, sotto il muro di cinta, sul muro di cinta e/o all'esterno della struttura) avrebbero ulteriormente fornito un *alert* all'operatore di Polizia penitenziaria in servizio di sorveglianza generale all'interno del penitenziario nuorese e/o alla Centrale Operativa Nazionale, impedendo l'evasione o bloccando immediatamente la fuga del boss pugliese.

aerial systems) in relazione ai compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria, si pensi esemplificativamente al controllo delle vastissime aree demaniali delle colonie agricole, finora svolto dal servizio ippomontato e che potrebbe essere affidato a specialisti del Corpo in grado di utilizzare questa moderna strumentazione¹²⁰.

Ovviamente, l'impiego di questa tecnologia pone non solo interrogativi sui diritti e sulla dignità dei detenuti, ma anche sulle potenziali ricadute negative che un'intensa sorveglianza potrebbe produrre, vanificando gli sforzi trattamentali, a causa della creazione di un'atmosfera di sfiducia e controllo, in stile "Grande fratello". Infatti, una ricerca statunitense ha evidenziato che le strutture penitenziarie che investono su una sorveglianza costante possono incrementare le tensioni tra personale e detenuti, peggiorando i problemi comportamentali¹²¹.

4.2. Uno degli insegnamenti che la pandemia ha impartito in materia di gestione del sistema penitenziario *lato sensu* (strutture detentive e servizi) attiene alla capacità supportiva che la tecnologia può realizzare a vantaggio delle attività trattamentali, di qualunque tipo esse siano (contatti con l'esterno, formazione, istruzione, lavoro, religione...), ma anche della comunicazione quotidiana tra *staff* e utenza, si pensi alle possibilità offerte dalla funzione di "Google Translate" (nel caso di interazione diretta con l'utenza) o di "Google Lens" (nel caso di interazione indiretta a mezzo scritto) per il superamento di elementari barriere linguistiche, in assenza di personale in possesso delle competenze di riferimento¹²².

Il lascito pandemico è tuttora significativo, basti pensare alla "stabilizzazione amministrativa dei videoccolloqui"¹²³, ma il potenziale del digitale e dell'AI in materia trattamentale è largamente inespresso su tutti i versanti, specie se si considera la progressiva digitalizzazione di una serie significativa di servizi alla persona erogati

¹²⁰ Com'è noto la possibilità di utilizzo dei droni anche per il Corpo di Polizia penitenziaria è stata consentita dall'art. 1-bis, d.l. 30.4.2000, n. 28. A sua volta, il protocollo siglato il 3.7.2023 era indispensabile alla luce della qualificazione dell'ENAC quale Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, ex art. 687 cod. nav.

¹²¹ Cfr. M. Nellis (for the PC-CP), *op. cit.*, spec. 11, secondo il quale gli *smartphone* possono diventare un importante mediatore di comunicazione nella relazione ufficiale-utente del servizio, oltre a essere il generatore di dati finora non disponibili sullo stile di vita, i pensieri e (ovviamente) le posizioni del loro proprietario, utilizzando gli *smartphone* come un dispositivo di tracciamento *proxy*.

¹²² V. N. Bala, L. Trautman, *op. cit.*

¹²³ In questo senso S. Anastasia, *op. cit.*, 53, facendo riferimento a circ. D.A.P. 27.9.2022, n. 3696/6146. Ma sui videoccolloqui cfr. V. Lamonaca, *L'emergenza carcere ai tempi del covid-19 tra tutela della salute pubblica, esigenze di sicurezza e bilanciamento dei diritti*, cit., spec. 194 ss.

all'esterno¹²⁴, non potendosi ignorare le incognite etiche connesse¹²⁵, ma nemmeno correre il rischio di impoverire l'offerta trattamentale per timore della tecnologia¹²⁶.

Con riferimento al lavoro penitenziario, l'attività è solitamente associata a quella manifatturiera e quindi al "lavoro fisico"¹²⁷, ma non si possono escludere possibilità organizzative e lavorative "mente-fatturiere"¹²⁸ (o di supporto alle stesse)¹²⁹, specie alla luce dell'art. 20, O.P., «l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera» e a maggior ragione se guardiamo alle *best practices* estere che annoverano esperienze avveniristiche, si pensi alla Finlandia, oramai proiettata verso la seconda esperienza di *smart prison*¹³⁰, con detenuti

¹²⁴ Cfr. ancora S. Anastasia, *op. cit.*, spec. 49, che evidenzia come negli ultimi vent'anni «il carcere analogico è stato abbandonato al suo destino anche dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, a partire dai servizi anagrafici, sociali e di gestione del risparmio gestiti dai Comuni, dalle Questure, dagli enti di patronato, dai centri per l'impiego, dalle poste e dagli istituti bancari e dagli stessi istituti scolastici. Man mano che qualcuno di questi uffici e i relativi servizi abbandonavano i vecchi fascicoli cartacei, si approfondiva il solco con l'utenza detenuta, costretta ad affidarsi quando possibile e come possibile al volontariato dei volontari veri e propri o degli operatori penitenziari o degli stessi servizi, costretti gli uni o gli altri a fare la spola tra il carcere disconnesso e la sede territoriale della posta, del comune, del patronato, ecc.».

¹²⁵ In tal senso v. I. Picott, *op. cit.*, secondo il quale i programmi basati sull'intelligenza artificiale possono fornire istruzione e formazione personalizzate ai detenuti, aiutandoli a sviluppare nuove competenze e prepararsi alla vita dopo il rilascio (si pensi alla sperimentazione della realtà virtuale nelle carceri finlandesi, su cui *amplius* P. Puolakka, *Future Prison Design and Infrastructure*, 27a Conferenza del Consiglio d'Europa dei Direttori delle Amministrazioni penitenziarie ed esecuzione penale esterna, Siviglia 21 – 22.6.2022, pag. 32. L'AI può anche essere utilizzata per tenere traccia dei progressi dei detenuti e identificare eventuali aree in cui potrebbe essere necessario ulteriore supporto.

¹²⁶ Cfr. P. Napolitano, *L'inevitabile transizione del trattamento penitenziario verso i nuovi spazi tecnologici*, in *L'Eco dell'ISSP* 2012, n. 11.

¹²⁷ Sulle modalità organizzative del lavoro penitenziario cfr. V. Lamonaca, *Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale*, in *Lavoro e previdenza oggi* 2010, n. 8/9, 824 ss.

¹²⁸ Così in tempi non sospetti e ben prima della pandemia A. Alcaro, *L'impatto della digitalizzazione sul lavoro nelle carceri: prospettive di superamento del lavoro a domicilio*, in *Boll. Adapt* 13,3.2017, secondo il quale «Potenzialmente la digitalizzazione si configurerebbe come uno strumento formidabile per amplificare le possibilità lavorative dei detenuti: essa consentirebbe ai medesimi di prestare attività a distanza, dalla reclusione, rendendo una prestazione utilizzabile (e controllabile) in tempo reale dal datore di lavoro: tuttavia, in concreto, le difficoltà suddette limitano fortemente i vantaggi potenziali. Una soluzione potrebbe essere un intervento legislativo sul lavoro da remoto, finalizzato a superare le vetuste normative e differenziazioni tra lavoro a domicilio e telelavoro, adeguando tali schemi contrattuali alla realtà tecnologica attuale, cui si potrebbe associare un intervento sulla disciplina penitenziaria, per adeguare esplicitamente il lavoro da remoto alle peculiarità del lavoro all'interno delle strutture di reclusione, come tuttora non è previsto con riguardo al lavoro a domicilio penitenziario, che rimette tale coordinamento normativo all'interprete».

¹²⁹ Sul punto v. il Memorandum d'Intesa "Lavoro Carcerario" firmato dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia e dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizioni digitale, Vittorio Colao.

¹³⁰ Su cui *amplius* P. Puolakka, *Smart Prison: From Prison Digitalisation to Prison Using, Learning and Training Artificial Intelligence*, cit.

impegnati nella classificazione dati per addestrare algoritmi di AI per la *startup* Vainu¹³¹.

Quanto all'istruzione e alla formazione professionale in ambiente penitenziario, «il faro dello sviluppo digitale» è stato puntato già diversi anni fa verso le potenzialità offerte da metodologie didattiche innovative¹³², ipotizzando uno schema specifico denominato *Virtual Campus*, ove tutto ruota intorno all'utenza¹³³ e anticipando di un decennio le potenzialità della formazione asincrona per i ristretti¹³⁴.

A ben guardare, il ricorso sempre più massiccio ai media-bidirezionali, a livello didattico, formativo e informativo, impone una riflessione sulle reali garanzie del diritto all'istruzione e alla formazione del detenuto, la cui condizione restrittiva non deve intaccare la sfera intangibile di diritti che competono loro, a maggior ragione se quei diritti debbano essere declinati non solo in senso latamente scolastico, ma in funzione di una reale alfabetizzazione digitale per ridurre il *digital divide*¹³⁵ o di *empowerment* delle attività didattiche già svolte o realizzabili in carcere¹³⁶ (si pensi alle potenzialità inesprese con riferimento agli studi universitari)¹³⁷. Appare evidente come su questi versanti la pandemia abbia rappresentato un inaspettato propulsore, imponendo il cablaggio degli ambienti destinati alle iniziative didattiche e di

¹³¹ V. A. Chen, *Inmates in Finland are training AI as part of prison labor*, in *The Verge* 11.12.2020.

¹³² Cfr. P. Napolitano, *La fase di transizione dell'istruzione e della formazione: il trionfo dei campus virtuali e delle ict nei processi di gestione dell'apprendimento*, in *L'Eco dell'ISSP* 2013, n. 1.

¹³³ Cfr. P. Napolitano, *Come organizzare la formazione professionale e l'avviamento al lavoro*, in *L'Eco dell'ISSP* 2013, n. 2.

¹³⁴ Cfr. P. Napolitano, *Apprendimento asincrono online e la metacognizione*, in *L'Eco dell'ISSP* 2013, n. 7.

¹³⁵ M. Manchado, G.C. Pillera, *Dalla fobia al clamore? Immaginari e usi delle T.I.C. nelle pratiche e nell'educazione penitenziarie nelle carceri italiane e argentine durante la pandemia*, in *Antigone*, op. cit., 13 ss., spec. 15.

¹³⁶ In argomento v. C. Cosenza, op. cit., spec. 81, che elenca le numerose possibilità offerte dalla digitalizzazione alla didattica intramuraria, tra cui si segnalano le seguenti: estensione dell'offerta formativa in periodi di fisiologica inattività scolastica (modalità asincrona); scambi culturali fra scuole (carcerarie e non); garanzia di continuità dell'azione didattica ai detenuti, nel caso di trasferimento ad altri istituti con possibilità di seguire a distanza le lezioni della propria classe, soprattutto laddove dovessero trovarsi in istituti dove siano assenti istituzioni scolastiche analoghe; possibilità di interrelazione con altri soggetti, utili per il proprio percorso scolastico e formativo; partecipazione a lezioni, conferenze ed eventi culturali esterni al carcere; visite virtuali a luoghi di interesse culturale; accesso al prestito bibliotecario digitale del sistema interbibliotecario; rapporto smart con le imprese per percorsi integrati di formazione e lavoro; superamento della separazione fisica per circuiti con classi di detenuti, appartenenti a circuiti diversi.

¹³⁷ V. C. Dell'Oca, *Connessione instabile. Una prima analisi dell'impatto degli strumenti di comunicazione a distanza nei Poli Universitari Penitenziari nel contesto dell'emergenza pandemica*, in *Antigone*, op. cit., 30 ss., spec. 45, secondo la quale «la promozione del contatto con l'esterno non può – e non deve – prescindere del tutto dalla relazione in presenza, cui la condivisione di spazi e tempi dà un'autenticità preclusa da contatti unicamente a distanza».

formazione¹³⁸, ma lasciando intatto il solco profondo tra detenuti e persone libere in relazione all'accesso al *web*¹³⁹.

Ciononostante, anche per l'istruzione e la formazione, si condivide l'idea di chi ritiene che la DAD e la FAD possano costituire reale strumento di *empowerment* se usate «in modo complementare alla didattica in presenza e laddove la presenza non possa essere garantita, può contribuire a riannodare i fili spezzati della continuità»¹⁴⁰.

4.3. «Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età» costituisce il *Goal 3* di Agenda 2030, ma la sua realizzazione in ambiente penitenziario incrocia anche il successivo *Goal 16*, che intende promuovere una società pacifica e inclusiva, non essendo tale quella che ha un rapporto tra soggetti liberi e detenuti superiore a 1/100.000 (come nel caso italiano).

L'eliminazione delle disuguaglianze sanitarie, il mantenimento e la promozione della salute e della riabilitazione dei ristretti detenuti durante la detenzione diventa fondamentale anche per Agenda 2030, specie considerando la più elevata vulnerabilità sanitaria dell'utenza ristretta, ulteriormente enfatizzata dalle precarie condizioni socio-economiche di partenza, dal sovraffollamento e dalle dipendenze¹⁴¹.

Sul punto un contributo rilevante può essere offerto dalla tecnologia, in grado non solo di potenziare il profilo diagnostico, ma anche di contemperare la tutela della salute con le esigenze di sicurezza e di contenimento dei costi connessi alla detenzione. A tal riguardo, sia sufficiente evidenziare il potenziale offerto dalla telemedicina¹⁴², dalla “telecardiologia per il 118” (fruibile anche negli istituti

¹³⁸ Sulle difficoltà riconducibili alle deficienze *hardware* e di rete degli istituti penitenziari, ostantive all'effettiva fruizione del diritto all'istruzione in modalità digitale v. A. Maurizio, *Le tecnologie dell'informazione in carcere: realtà, potenzialità, ambivalenze*, in *Antigone*, *op. cit.*, 94 ss., spec. 96 ss.

¹³⁹ Cfr. S. Anastasia, *op. cit.*, spec. 49. V. anche C. Ditto, *op. cit.*, che suggerisce un uso più intenso delle risorse digitali per i detenuti, come *tablet* con contenuti mediatici precaricati o possibilità di connessione a rete *wireless* interna con *whitelist* di riferimento, atteso che queste risorse (podcast, notizie, musica e film) «hanno un effetto calmante e consentono ai detenuti di rimanere mentalmente connessi con il mondo esterno e meglio preparati per la vita dopo le dimissioni». Invero, già nel giugno del 2013 l'attuale Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, proponeva di dotare ogni detenuto di un *tablet* per dematerializzare la documentazione processuale da notificargli e di un indirizzo PEC per disimpegnare le Forze di polizia occupate nell'espletamento delle notifiche.

¹⁴⁰ Così, C. Cosenza, *op. cit.*, spec. 87.

¹⁴¹ E. Allahyari, M. Moshtagh, *Predicting mental health of prisoners by artificial neural network*, in *Biomedicine* 2021 11, 26 ss., spec. § 1.

¹⁴² Così C. Botrugno, *Telemedicina e diritto alla salute in carcere: stato dell'arte, rischi e opportunità*, in *Rivista di BioDiritto* 2021, 3, 401 ss., spec. 406, secondo il quale «l'attivazione di servizi di telemedicina è stata considerata (dal Comitato nazionale di Bioetica, n.d.s.) come un potenziale vettore di cambiamento per l'intero sistema

penitenziari), dalla diagnostica per immagini (svolta in istituto e refertata da remoto), dal supporto psicologico¹⁴³, ostacolata sovente da deficienze *hardware*, di rete e da ottuse prese di posizioni securitarie. Inoltre, è stata sperimentata la possibilità di predire le condizioni di salute mentale dei detenuti ricorrendo a un modello di rete neurale artificiale¹⁴⁴.

Anche per la tutela della salute dei soggetti ristretti, la *policy* suggerita per lo sviluppo della telemedicina in carcere va nella direzione di un approccio integrato con la medicina tradizionale, specie in relazione ai pazienti affetti da forme psicotiche gravi (magari come supporto consultivo a seguito di evento critico), oppure all'utenza straniera che spesso ha proprio in carcere i primi contatti con l'assistenza sanitaria¹⁴⁵, consentendo un buon temperamento con le esigenze di sicurezza¹⁴⁶.

Inoltre, un cenno va fatto a un'altra importante questione e cioè, alla realizzazione della c.d. cartella clinica informatizzata¹⁴⁷ nel carcere analogico, in grado di alimentare anche il "Fascicolo sanitario elettronico 2.0"¹⁴⁸, da parte di un personale medico ancora

penitenziario, per effetto del quale si potrebbe ridimensionare la stessa percezione sociale della pena detentiva, facendola apparire come «un aspetto, per quanto drammatico e controverso, dello sforzo di adeguarsi alla crescita di civiltà da parte di una società tecnologicamente avanzata e non il residuo ancestrale di una gestione approssimativa della sofferenza e dell'emarginazione». Per una esperienza interessante di telemedicina penitenziaria, realizzata negli istituti romani, in grado di rappresentare un viatico alla endemica carenza di risorse che contraddistingue le amministrazioni penitenziaria e sanitaria, v. D. Ronco, *La telemedicina negli istituti penitenziari: potenzialità, resistenze e prospettive. Intervista al Dr. Claudio Leonardi dell'ASL Roma 2*, in *Antigone*, op. cit., 59 ss., spec. 65, che si sofferma sul cortocircuito relativo rapporto tra servizio traduzioni ed erogazione dei LEA.

¹⁴³ Durante il *lock-down* pandemico, il supporto psicologico per i pazienti fragili (detenuti o meno) è stato spesso fornito attraverso prestazioni erogate *on line*, al fine di temperare l'isolamento sanitario con le necessità sanitarie. Attualmente, negli USA si sta discutendo la possibilità di utilizzare l'AI per affrontare analoghe situazioni impiegando assistenti intelligenti, simili ad Alexa di Amazon, come una forma di "compagni virtuali di reclusione" per i detenuti (cfr. A. Završnik, *Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights*, in *ERA Forum* 2020, 20, 567 ss., spec. 573).

¹⁴⁴ Per approfondimenti sull'applicazione del modello di rete neurale in ambito penitenziario v. E. Allahyari, M. Moshtagh, op. cit., spec. § 4.

¹⁴⁵ Così D. Ronco, Ronco, spec. 69 ss.

¹⁴⁶ V. C. Botrugno, op. cit., spec. 416.

¹⁴⁷ Su cui v. G.G. Ferrare, *Cartella clinica digitale: le nuove linee guida Agid sul processo di conservazione*, in *Agenda Digitale* 28.3.2022.

¹⁴⁸ Lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico e il decollo della sanità digitale hanno faticato a decollare a causa anche della competenza concorrente in materia sanitaria da parte delle Regioni, ma l'orizzonte temporale del 2026 per la realizzazione del fascicolo 2.0, *upgrade* dello strumento reso necessario dal G.D.P.R., potrebbe consentire alla sanità penitenziaria di porsi in scia. La questione sarà presto oggetto di verifica, vista la recente pubblicazione (G.U. n. 249 del 24.10.2023) del d.m. Salute 7.9.2023, proprio sul «Fascicolo elettronico 2.0». Sulla questione in generale v. A.F. Pattaro, *Fascicolo Sanitario Elettronico, cos'è, a che serve e come attivarlo*, in *Agenda Digitale* 28.2.2023, che svolge una accurata ricognizione dello stato dell'arte, anche in relazione alle condizioni delle singole regioni.

costretto a lavorare sul diario clinico cartaceo, senza poter mettere “a sistema” l’attività svolta a vantaggio del “paziente-detenuto”, perdendo in tempestività, efficacia e adeguatezza nella risposta ai bisogni di salute delle persone detenute¹⁴⁹.

Infine, appare utile un ragionamento sull’utilità delle tecnologie e dell’AI per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere, su cui si è espresso positivamente anche Jan Kleijssen, direttore dell’*Information Society and Action against Crime* presso il Consiglio d’Europa, a condizione che ciò non sia fonte di discriminazione¹⁵⁰. Si pensi, esemplificativamente, alla possibilità di utilizzare sensori che rilevino pressione sanguigna, temperatura, timbro di voce, peso sul pavimento e altri parametri, in grado di restituire agli operatori un *feedback* immediato in presenza di condotte simili, ovvero un sistema di videosorveglianza “pixelato” che consenta all’operatore di monitorare la sagoma del detenuto, contemperando dignità, sicurezza e tutela del bene vita.

5. L’Amministrazione penitenziaria è depositaria di un patrimonio di informazioni unico nel suo genere, contenuto sia nei registri di istituto, sia nelle banche dati e negli applicativi di riferimento, con rischi di “silenzio”, “rumore” e “ridondanze” ben noti agli attuali vertici del D.A.P.¹⁵¹. Nello specifico i sistemi informatizzati (banche dati o applicativi) cui si fa riferimento sono: SIAP-AFIS (anagrafe detenuti), SIAT 2.0 (automezzi, traduzioni e piantonamenti), SICO (gestione remunerazioni), GUSWEB (gestione dei servizi del personale di Polizia penitenziaria), SIGP (gestione del personale), A.S.D. (Applicativo Spazi Detentivi – c.d applicativo 15), Applicativo Eventi Critici.

Orbene, giova sin da ora evidenziare che la prima criticità che contraddistingue differenti sistemi informatizzati è la bassa o nulla interoperabilità¹⁵², legata a modalità distinte di programmazione¹⁵³, tanto da essere impedita la contestuale fruizione

¹⁴⁹ S. Anastasia, *op. cit.*, spec. 49.

¹⁵⁰ Cfr. J. Kleijssen, *op. cit.*

¹⁵¹ Così G. Russo, *op. cit.*

¹⁵² L’interoperabilità informatica è la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare e di scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o prodotti in maniera più o meno completa e priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse.

¹⁵³ Si tratta di una criticità che affligge in modo trasversale le amministrazioni penitenziarie, come si evidenzia in Aa.Vv., *Artificial Intelligence Applications in Corrections*, cit., spec. 6, secondo cui «*Barriers to collecting or integrating high-quality data across the corrections landscape may include data silos (i.e., data being stored in different systems that do not integrate with each other), non-digitized data, poor data controls, and lack of standardization*».

mediante il medesimo *browser* (si pensi che SIAP-AFIS lavora su *Internet Explorer*, mentre SIAT 2.0 opera con *Chrome*), sebbene l'Amministrazione penitenziaria, anche per intuibili necessità di cassa, stia transitando a sistemi *open source* (come *Red Hat*, impiegato dal 2014 per Sidet-Web 2.0 e SICO), quindi caratterizzati dalla medesima base, segnalandosi il recente interesse verso il sistema ERP di SAP¹⁵⁴.

Sovente le medesime informazioni sono elaborate per finalità distinte e modalità diverse da differenti applicativi (si pensi all'A.S.D. che pesca le proprie informazioni da SIAP-AFIS)¹⁵⁵, per cui diventa strategica la qualità del dato¹⁵⁶, la sua corretta alimentazione, gestione e intelligibilità, per consentirne l'utilizzabilità in modo performante e trasversale¹⁵⁷.

Orbene, rendere interoperabili sistemi *software* delle P.A. vuol dire offrire la possibilità di costruire servizi a cittadini e imprese che possono accedere in modo trasparente a porzioni di dati detenuti da amministrazioni diverse, ma necessari per erogare quel determinato tipo di servizio, senza dover fornire più volte le stesse informazioni a soggetti diversi (c.d. principio di *once only*).

L'interoperabilità non è solo interna, ma anche esterna all'Amministrazione penitenziaria. Nel primo caso, essa consente a quest'ultima di potersi giovare in modo ottimale delle informazioni in suo possesso, riducendo passaggi burocratici e semplificando la propria azione amministrativa; nel secondo caso, consente di attingere a dati posseduti da altri soggetti, perseguendo i medesimi risultati di efficienza, efficacia e trasparenza.

6. La cartella personale, prevista dall'art. 26, D.P.R. n. 230/2000, costituisce un potente strumento di conoscenza e di lavoro unico nel panorama penitenziario, depresso nelle sue potenzialità dalla sua natura analogica. Infatti, a parte la meccanizzazione dell'IP₃, il contenuto della cartella personale è costituito da una ridotta

¹⁵⁴ Si rinvia al documento "Contributo alla relazione sulla performance per l'anno 2019". Ufficio II del Capo del Dipartimento – Programmazione finanziaria e controllo di gestione, spec. 42.

¹⁵⁵ Sul punto v. E. Nanni, *L'applicativo informatico Spazi/Detenuti: La nuova cabina di regia dell'Amministrazione Penitenziaria*, in *Rass. penit. crim.* 2014, 3, 35 ss., spec. 40 ss.

¹⁵⁶ Cfr. Aa.Vv., *Artificial Intelligence Applications in Corrections*, cit., spec. 6, secondo cui i dati di alta qualità sono un prerequisito essenziale per lo sviluppo di nuove applicazioni di AI all'interno degli istituti penitenziari e risulta fondamentale non solo l'alimentazione costante dei dati presenti e futuri, ma anche l'accessibilità dei record passati, che possono costituire la chiave per creare un set di dati sempre più preciso.

¹⁵⁷ Particolarmente critico sulla gestione dei dati da parte dell'Amministrazione penitenziaria è stato M. Palma, *op. cit.*, il quale durante l'intervista del 31.7.2023 si è soffermato sulla gestione della vicenda Torreggiani da parte dell'Italia, ricordando come si è giunti all'A.S.D.

di documenti raccolti in sottofascicoli che seguono il detenuto nelle sue differenti carcerazioni per essere custodito nell'ultimo istituto penitenziario in cui è ospitata la persona ristretta e recuperato da questa sede nel caso in cui la medesima persona ritorni nel circuito dell'esecuzione penale interna.

Le potenzialità della digitalizzazione rilevano anche con riferimento alla corretta alimentazione della cartella personale. Infatti, un *upgrade* di SIAP-AFIS, oltre a generare non solo stampe, ma documenti nativi (se interfacciato con i principali prodotti *MS-Office*), consentirebbe di legare tutte le singole esperienze detentive di una determinata persona al relativo C.U.I. (Codice Univoco Identificativo) e alla specifica e univoca identità digitale.

A sua volta il C.U.I. potrebbe consentire di agganciare i contenuti della cartella personale del detenuto alle relazioni di servizio del personale (in questo caso il C.U.I. sarebbe il numero di matricola del dipendente), nel caso in cui si adoperasse un applicativo specifico come INFOSICUREZZA (v. *supra*), così da avere la tracciabilità dell'intera storia detentiva della persona in qualunque momento, andando oltre gli eventuali eventi critici annotati in "sala situazioni".

Inoltre, l'*upgrade* in parola dovrebbe consentire a SIAP-AFIS, lavorando in interoperabilità, di estrarre tutti i documenti di INFOSICUREZZA pertinenti rispetto al singolo utente, a meno che non si opti per un *upload* contestuale delle relazioni anche all'interno di SIAP-AFIS, ma in questo modo si duplicherebbe il contenuto del primo applicativo, sprecando inutilmente il *cloud*.

Se ciò non bastasse, anche il S.I.C.O. e il S.I.A.T. potrebbero essere resi interoperabili con il C.U.I., consentendo di mettere a sistema la "spesa" svolta del detenuto a sopravvitto, gli invii autorizzati di denaro, il sostegno economico offerto al singolo utente dalla famiglia, le movimentazioni esterne e le permanenze in luogo esterno di cura.

Questo discorso, limitato alle banche dati dell'Amministrazione, potrebbe essere ampliato a quelle esterne, si pensi al fascicolo elettronico del lavoratore, previsto dall'art. 14, d.lgs. n. 150/2015, dovendosi ancora risolvere la questione relativa all'invisibilità del percorso lavorativo e formativo del soggetto ristretto, durante sia la permanenza in istituto, sia all'atto della sua scarcerazione¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Sul punto cfr. V. Lamonaca, *Il lavoro dei detenuti e degli internati alla prova del d.lgs. n. 150/2015*, in *Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act*, a cura di E. Ghera, D. Garofalo, Bari 2015, 249 ss., 283 - 287.

In senso analogo, come anticipato, ciò vale per il personale, specie per quello di Polizia penitenziaria, mettendo “a sistema” le banche dati o applicativi di riferimento, avendo questa volta come riferimento univoco il numero di matricola del poliziotto, alla stregua del C.U.I. del detenuto. In sostanza, l’agente che dovesse relazionare a margine di una vicenda detentiva, che sia o meno connessa al detenuto, potrà vedere confluire la documentazione a sua firma all’interno del proprio fascicolo elettronico (dematerializzando quelli attualmente in uso nelle segreterie di Polizia penitenziaria), cui accedere a mezzo intranet con la propria ADN (quindi sistema chiuso).

La dematerializzazione del fascicolo del personale operante in istituto, avviata in altre amministrazioni da anni, consentirebbe di snellire l’attività delle segreterie di Polizia penitenziaria, sovente impegnate nel disbrigo di inutili richieste di accesso agli atti e consentendo in questo modo al dipendente di accedervi liberamente.

Ovviamente, la realizzazione dei fascicoli digitali (del detenuto o del personale) non può prescindere dalla collazione informatizzata di qualunque istanza prodotta dal personale o dal detenuto alla direzione.

7. Il contributo fornito in generale dalla prassi amministrativa¹⁵⁹ attraverso l’interpretazione del dato normativo con proprie circolari o pareri ha dato vita a quello che la dottrina lavoristica definì anni fa come il «diritto delle circolari»¹⁶⁰. Sul punto la dogmatica amministrativistica ha a sua volta evidenziato che il ruolo assunto oggi dalle circolari «si presta, in un’ottica funzionalista, a disciplinare i rapporti giuridici intersoggettivi in maniera spesso più immediata della legge, nel caso i consociati entrino in contatto con l’amministrazione per l’esercizio delle loro libertà fondamentali»¹⁶¹.

L’importanza di questa documentazione ha indotto il Dipartimento della funzione pubblica a istituire una «Banca dati dei pareri» che consente ai pubblici dipendenti, ai privati cittadini, agli operatori del sistema e a tutti coloro che ne abbiano interesse, la piena conoscibilità degli orientamenti applicativi ed interpretativi delle norme inerenti

¹⁵⁹ Per una ricostruzione del sistema riconducibile alle c.d. norme interne, con esse intendendo «quegli atti che tutte le pubbliche amministrazioni emanano, creando ordinamenti giuridici particolari, al fine di disciplinare l’organizzazione e l’azione dei loro organi e uffici, dando luogo, nel rispetto del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici, a un ordinamento amministrativo interno separato dall’ordinamento giuridico generale», v. F. Caringella, *Manuale di diritto amministrativo. Parte Generale e Parte speciale*, Roma 2021, 483 ss.

¹⁶⁰ F. Stolfi, *Imprese artigiane: le condizioni per ottenere i benefici*, in *Dir. Prat. Lav.* 1994, 1584 ss.

¹⁶¹ G.F. Pulizzi, *Il sistema delle fonti e la rilevanza delle circolari amministrative nella governance dell’emergenza pandemica*, in *Federalismi* 2023, n. 3, 135 ss., spec. 144.

alla disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, espressi dal Dipartimento della funzione pubblica e pubblicati a partire dai primi anni 2000.

A ben guardare e venendo al contesto penitenziario, la stessa Commissione Ruotolo ha confermato l'importanza delle norme interne, evidenziando che «l'impatto delle disposizioni di dettaglio contenute nelle circolari amministrative è fortissimo e in grado di orientare il concreto agire degli operatori»¹⁶², tanto da non essere inusuale che, di fronte alla necessità di affrontare una spinosa questione relativa all'utenza detenuta o alla gestione del personale, il solito zelante collaboratore di turno intervenga con la temuta frase: «Dottore, sappia che c'è una circolare!».

Nonostante ciò, e parafrasando il titolo di un famoso romanzo di Carlo Emilio Gadda¹⁶³, l'Amministrazione penitenziaria è protagonista di quel “pasticciaccio brutto” rappresentato dalla mancata condivisione all'interno della stessa organizzazione amministrativa del proprio sapere¹⁶⁴, che costituisce sovente risposta della medesima Amministrazione centrale a interlocuzioni avviate dalla periferia per questioni potenzialmente standardizzabili, per cui la loro “circolazione” consentirebbe di realizzare una (buona) azione amministrativa, più efficace ed efficiente.

Infatti, allo stato attuale sulla rete intranet del D.A.P., nonostante sia presente una sezione specifica dedicata a “norme e circolari”, desta sconcerto la povertà della documentazione ivi reperibile, costringendo gli operatori a dover effettuare penose ricerche negli archivi cartacei di istituto, nel caso in cui la circolare non sia reperibile sul *web*, solitamente accedendo ai siti delle organizzazioni sindacali, ovvero a quello di “ristretti orizzonti”, specie se non siano disponibili in istituto alcuni codici con annessa “sezione circolari”.

A quanto consta, poi, la mancata alimentazione di questa embrionale banca dati, già di per sé poco *friendly* dal punto di vista dell'intellegibilità della ricerca e dell'interfaccia grafica, pare sia frutto di un approccio formalistico al documento da *uploadare*¹⁶⁵, nonché di un conflitto di competenze circa l'Ufficio deputato ad alimentare il sistema¹⁶⁶.

¹⁶² V. Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, *Relazione finale*, cit., spec. 199.

¹⁶³ C.E. Gadda, *Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana*, Milano, 2018.

¹⁶⁴ Parimenti critici, M. Palma, *op. cit.*

¹⁶⁵ Si fa riferimento al fatto che pare siano “meritevoli” di essere ammessi al caricamento sulla rete *intranet* solo i documenti interni espressamente qualificati come “lettere circolari” e “circolari”, mentre nessuna rilevanza avrebbero le note dipartimentali prive di questa veste formale.

¹⁶⁶ Pare che la competenza ad *uploadare* i documenti interni sia appannaggio dei direttori degli Uffici I delle rispettive Direzioni Generali del D.A.P., ma poiché la gestione della pagina *intranet* è affidata al S.I.P. (in via di transito all'interno della neo-costituita D.G.B.S.) e numerose circolari sono dell'Ufficio del Capo D.A.P., si

In un passato recente, soccorreva la Rassegna penitenziaria e criminologica¹⁶⁷, rivista scientifica ufficiale dell'Amministrazione penitenziaria, che aveva una ricca sezione dedicata alla documentazione amministrativa e in cui erano reperibili numerose circolari o norme interne utili agli operatori, ma l'estinzione della Rivista dalla fine del 2015 (pare per la mancata pubblicazione nei termini di un numero nell'anno solare...), nonostante il formato *on-line* e l'affidamento della stampa alle lavorazioni di istituto, ha complicato ulteriormente le cose, non potendo supplire nemmeno la neonata rivista della Direzione Generale della Formazione (Temi di esecuzione penale)¹⁶⁸.

Orbene, sul punto l'Amministrazione penitenziaria non è nemmeno analogica: è tornata direttamente al periodo pre-unitario, considerando che il primo periodico scientifico di riferimento (l'Effemeride carceraria) è stato pubblicato a partire dal 1865.

A questo punto, almeno con riferimento al patrimonio informativo in possesso dell'Amministrazione penitenziaria, e in attesa che il nuovo vertice del D.A.P. realizzi concretamente quanto già illustrato sinteticamente agli inizi di luglio 2023¹⁶⁹, si potrebbe ipotizzare la seguente progettualità:

1. digitalizzazione di tutte le note, circolari e lettere circolari non classificate da parte delle singole Direzioni Generali (o dell'Ufficio del Capo del D.A.P.), ricorrendo a

innesca un conflitto di competenze che di fatto provoca una situazione di stallo.

¹⁶⁷ La Rassegna Penitenziaria e Criminologica nasce nel 1979 dalla unificazione dei due periodici della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena (e cioè la Rivista di Diritto Penitenziario edita a partire dal 1931, e la Rassegna di Studi Penitenziari, edita dal 1951), «testimoniando il nuovo corso post-riforma dell'Amministrazione penitenziaria. Nel 1990 il periodico interrompe nuovamente la pubblicazione: motivi burocratici, scarsa sensibilità, disinteresse per la ricerca storica e per il dibattito criminologico e penitenziario alla base della sospensione forzata della Rassegna penitenziaria e criminologica? Forse un po' di tutto questo. Il risultato è stato, comunque, quello di avere trascurato uno strumento eccezionale di dibattito, una sede di confronto e di discussione. Dopo una pausa durata sette anni, l'Amministrazione penitenziaria ne ha ripreso la pubblicazione (nel 1997), per tornare ad essere un punto di riferimento scientifico nel dibattito attuale delle tematiche penitenziarie e criminologiche» (così A. Borzacchiello, *Archeologia penitenziaria, progetto di recupero, conservazione e riutilizzo del patrimonio storico dell'Amministrazione penitenziaria*, in *Rass. penit. crim.* 1998, 1, 139 ss., spec. 147).

¹⁶⁸ Invero, appare decisamente singolare (e sconcertante) che una Amministrazione pubblica come quella penitenziaria sia orfana di una propria rivista ufficiale, specie se si considera l'afferenza del Corpo di Polizia penitenziaria al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la circostanza che ogni Corpo di Polizia abbia una propria rivista scientifica di riferimento. Si può ragionevolmente presumere che le stesse motivazioni che hanno condotto alla sospensione della pubblicazione della Rassegna tra il 1990 e il 1997 ne abbiano determinato la cessazione, privando la comunità scientifica e la dirigenza di quell'ideale agone rappresentato dalla Rivista. A sua volta, non si può pensare che il succedaneo della Rassegna, costituito da "Temi di esecuzione penale", possa ambire a raccogliere il testimone, come dimostra l'assenza di quest'ultima rivista dall'ultimo elenco delle riviste scientifiche dell'Area 12, valido ai fini del V quadrimestre ASN 2021/2023.

¹⁶⁹ G. Russo, *op. cit.*

lavoratori detenuti, ex art. 21 O.P.¹⁷⁰, sotto la supervisione di un responsabile di progetto indicato dal Direttore di ciascuna Ufficio I;

2. ristrutturazione radicale dell'attuale motore di ricerca da parte del S.I.P., creando un "data lake" dell'Amministrazione penitenziaria, non dissimile dai sei data lake già previsti nella ristrutturazione digitale del Ministero della giustizia¹⁷¹, servito da un modello di intelligenza artificiale in grado di interpretare il linguaggio naturale per una ricerca avanzata all'interno della documentazione (si pensi alla funzione "Google book"), non basata esclusivamente su una mera ricerca testuale, alla stregua di quanto il Ministero sta già effettuando per la reingegnerizzazione di ItalgireWEB (la banca dati della Cassazione).

Invero, il ragionamento innanzi condotto andrebbe generalizzato ed esteso all'immenso patrimonio informativo posseduto dall'Amministrazione penitenziaria, si pensi esemplificativamente ai reclami, ex art. 35-bis O.P. e alle correlate decisioni, che potrebbero essere sistematizzati in senso analogo, o all'intera giurisprudenza che veda l'Amministrazione penitenziaria evocata come resistente a qualsiasi titolo (penale, civile, amministrativo...)¹⁷², evitando che essa sia nota ai soli referenti del contenzioso locali o nazionali, secondo il peggior paradigma di incomunicabilità che caratterizza sovente l'Amministrazione penitenziaria, poco abituata a fare rete...

Last but not least, un cenno merita anche il ruolo della Direzione Generale della Formazione nella diffusione/trasmisione del sapere, recentemente valorizzato anche dall'art. 14, dell'Accordo quadro nazionale del Corpo di Polizia penitenziaria del 5 ottobre 2023. Durante la pandemia è stata massicciamente impiegata la formazione a distanza, ricorrendo alla piattaforma Teams, consentendo lo svolgimento delle attività di formazione iniziale e continua, con riduzione al minimo degli effetti del COVID-19 sul settore. Orbene, che si tratti di formazione sincrona o asincrona, non sarebbe

¹⁷⁰ La partita della digitalizzazione, ricorrendo a mano d'opera detenuta, è questione già all'attenzione del Ministero della giustizia, sebbene limitata per lo più alla documentazione dei processi di interesse storico, come si evince dal Regolamento siglato il 15 luglio 2020 tra Ministero della giustizia e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo finalizzato all'individuazione dei progetti di digitalizzazione dei processi di interesse storico.

¹⁷¹ V. ancora C. Morelli, *op. cit.*

¹⁷² Sul punto e a scopo sostanzialmente paradigmatico, si ritiene utile segnalare l'avvio della nuova banca dati di merito richiesta dal P.N.R.R. (Banca dati merito civile), con modelli di ricerca basati su intelligenza artificiale, unitamente alla creazione di una struttura per realizzare banche dati distrettuali. Il Progetto nasce dall'esigenza di modernizzare ed estendere funzionalmente l'Archivio Giurisprudenziale Nazionale attualmente pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici (PST). L'obiettivo delle attività è quello di fornire una banca dati di merito a tutte le Corti per la pubblicazione e la fruizione dei provvedimenti e delle relative massime. In argomento, v. C. Morelli, *op. cit.*

peregrino sfruttare le potenzialità della digitalizzazione, attraverso l'avvio di momenti di apprendimento continuo e di confronto interprofessionale a costo zero grazie alla piattaforma Teams¹⁷³, nonché la creazione di un archivio degli eventi formativi svolti, sia a vantaggio degli stessi partecipanti, sia di altri *stakeholders*, potenzialmente interessati, così da consentire, ad esempio, all'eventuale personale in formazione, assente durante una singola sessione, di vedersi assicurata la continuità didattica e a chi fosse astrattamente interessato, secondo criteri di accesso predefiniti, di poter visionare il modulo formativo di interesse, effettuando l'indispensabile auto-formazione già codificata per alcune categorie di personale¹⁷⁴.

8. La questione del passaggio dal carcere analogico a quello digitale non è legata all'“*an*”, ma a “*quid*”, “*quando*” e “*quomodo*”, perché come tutte le innovazioni esterne al carcere, anche quelle affrontate nella presente ricerca, prima o poi, irromperanno negli istituti penitenziari.

Di conseguenza, appare fondamentale sin da ora un *focus* sulla questione a livello interistituzionale, che coinvolga l'Amministrazione penitenziaria, il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, la Magistratura (non solo di sorveglianza), il Consiglio Nazionale Forense, l'Accademia, il Garante delle persone private della libertà personali, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero della salute, le Organizzazioni sindacali del personale operante negli istituti penitenziari e il Terzo settore¹⁷⁵.

La condizione di privazione della libertà personale di detenuti e internati e la necessità di tutelare non solo i diritti dei ristretti, ma anche quelli del personale e degli altri *stakeholders*, impongono una riflessione cauta¹⁷⁶ e un monitoraggio continuo del ricorso a tecnologie digitali e AI¹⁷⁷, così da essere impiegate in modo funzionale alla realizzazione di una pena dignitosa e orientata alla risocializzazione, in un ambiente

¹⁷³ L'abilità nell'utilizzo di sistemi di formazione a distanza è oramai un requisito specifico valutabile a livello sistemico, come si evince da circ. D.A.P.-D.G.F. 27.7.2023, prot. n. 0302006.U, in tema di formazione al *tutoring*.

¹⁷⁴ V. esemplificativamente l'art. 9, D.P.R. n. 82/1999, con riferimento al personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

¹⁷⁵ Così M. Palma, *op. cit.*

¹⁷⁶ V. S. Del Gatto, *op. cit.*, spec. 659.

¹⁷⁷ Infatti, «metrica e valutazione» costituiscono una delle misure fondamentali per l'introduzione e la messa a regime di digitalizzazione e AI, come evidenziato da S. Van De Steene, B.C. Reisdorf, V. Knight, *op. cit.*

caratterizzato da *safety and security*¹⁷⁸, quindi, «non vietando, ma dettando regole chiare e fissando limiti all'esercizio del potere pubblico algoritmico»¹⁷⁹.

Diversamente, istituti e servizi penitenziari «passeranno alla storia come dei veri e propri castelli d'If, ma soprattutto saranno poco governabili alla luce di quella chiarissima formula trattamento-sicurezza indicataci dal mandato normativo e costituzionale»¹⁸⁰.

Come ha recentemente ricordato Nicolò Lipari, «l'intelligenza artificiale è troppo intelligente. Il suo punto debole è proprio la mancanza di debolezza: eccelle in operazioni che l'uomo, nella migliore delle ipotesi, può solo maldestramente imitare; eppure è priva dell'intelligenza emotiva in cui si manifesta l'ontologica difettività dell'uomo»¹⁸¹.

¹⁷⁸ Cfr. S. Anastasia, *op. cit.*, 56, secondo il quale «Se vuole consolidarsi, il superamento del tabù del digitale deve quindi rimettere il principio di sicurezza al suo posto, in posizione servente lo scopo costituzionale della pena, nel rispetto dei limiti costituzionali al potere punitivo. Solo così il carcere potrà entrare effettivamente nel XXI secolo». Invero, si dissente parzialmente da questa opinione, a meno che l'Autore non intendesse inquadrare l'ordine e la sicurezza quale preconditione o prerequisito per l'esecuzione della pena, nel quadro costituzionale.

¹⁷⁹ Così S. Del Gatto, *op. cit.*, 659.

¹⁸⁰ In tal senso, in tempi non sospetti, P. Napolitano, *Dal camminatore al navigatore*, in *L'Eco dell'ISSP* 2012, n. 10.

¹⁸¹ N. Lipari, *Diritto, algoritmo, predittività*, in *RIDPC* 2023, 721 ss., spec. § 5.